

CCVII.

TORNATA DI MERCOLEDÌ 14 DICEMBRE 1927

ANNO VI

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE CASERTANO.

INDICE.

	<i>Pag.</i>
Congedi	8145
Disegni di legge (<i>Annunzio di presentazione</i>).	8145
Interrogazioni:	
Regime fiscale per l'ingresso alle Gallerie, ai Musei e agli Scavi	8146
BODRERO, <i>sottosegretario di Stato</i>	8146
LUPI	8148
Coordinamento dell'attività delle Compagnie italiane di navigazione per il Sud America	8150
PALA, <i>sottosegretario di Stato</i>	8150
CIARLANTINI	8151
Autorizzazioni a procedere in giudizio (<i>Concessione o diniego</i>):	
Contro il deputato Arrivabene Antonio	8153
Contro il deputato Scorza	8153
Contro il deputato Cucco	8153
Contro il deputato Ponzio di San Sebastiano	8153
Disegni di legge (<i>Discussione</i>):	
Conversione in legge del Regio decreto 25 febbraio 1924, n. 456, avente per oggetto « Provvedimenti sui canoni e su ogni altro provento dei beni e diritti immobiliari di demanio pubblico e patrimoniale »	8153
OLMO	8153
SUVICH, <i>sottosegretario di Stato</i>	8156
QUILICO, <i>relatore</i>	8156
Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 maggio 1927, n. 819, contenente disposizioni eccezionali per la cattura del passero a fine di protezione della coltura granaria	8163
PRESIDENTE	8163
BELLUZZO, <i>ministro</i>	8163

Disegni di legge (*Approvazione*):

Conversione in legge del Regio decreto 7 aprile 1927, n. 547, concernente lo scioglimento del Consiglio di amministrazione della libera Università di Camerino e la nomina di un commissario straordinario	8153
Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 maggio 1927, n. 773, concernente l'istituzione in Roma di una scuola superiore di malariologia	8157
Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 aprile 1927, n. 616, che reca nuove norme intese ad agevolare l'industria della pesca	8157
Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 maggio 1927, n. 846, concernente un reclutamento straordinario di ufficiali inferiori del Corpo sanitario militare (ufficiali medici e chimici farmacisti)	8158
Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 giugno 1926, n. 1045, portante modificazioni ai Regi decreti-legge 8 febbraio e 26 aprile 1923, nn. 326 e 999, circa i marittimi disertati o che disertano	8158
Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 ottobre 1927, n. 1924, relativo alla servitù spettante al Duomo di Milano sui fondi pubblici e privati del Monte di Candoglia.	8158
Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 ottobre 1927, n. 2147, concernente la compensazione fra le spese occorse per la squadra navale spagnuola in Italia e quella della squadra navale italiana in Spagna	8159
Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 ottobre 1927, n. 2144, concernente proroga delle disposizioni sulle gestioni civili e militari della Somalia italiana stabilite col Regio decreto-legge 23 gennaio 1925, n. 130.	8159

<i>Pag.</i>	<i>Pag.</i>
<p>Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 ottobre 1927, n. 2039, autorizzazione al ministro per la giustizia di prorogare i termini per la revisione straordinaria degli albi degli avvocati e dei procuratori</p>	<p>Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 ottobre 1927, n. 2097, concernente l'ammissione di nuove merci estere al beneficio dell'importazione temporanea</p>
8159	8162
<p>Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 ottobre 1927, n. 1923, che reca disposizioni per la raccolta di dati statistici sulla produzione mineralurgica e metallurgica</p>	<p>Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 ottobre 1927, n. 1098, concernente l'ammissione di nuove merci estere al beneficio dell'importazione temporanea</p>
8159	8163
<p>Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 agosto 1927, n. 1772, circa la composizione del Consiglio di amministrazione dell'istituto cooperativo per le case degli impiegati in Roma.</p>	<p>Relazioni (Presentazione):</p> <p>ADINOLFI: Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 giugno 1927, n. 1071, sugli uffici e Consigli provinciali dell'economia</p>
8160	8152
<p>Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 giugno 1927, n. 1243, che istituisce un ufficio temporaneo di stralcio per la liquidazione dei patrimoni degli Enti ecclesiastici soppressi e la sistemazione dei rapporti fra Demanio e Fondo per il culto</p>	<p>BAGNASCO: Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 maggio 1927, n. 868, che disciplina la vendita delle carni fresche e congelate</p>
8160	8152
<p>Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 settembre 1927, n. 1582, concernente l'abrogazione del Regio decreto-legge 9 dicembre 1926, n. 2055, nella parte che riguarda i vice Governatori ed il conferimento dei loro poteri al Governatore di Roma</p>	<p>LOCATELLI: Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 giugno 1927, n. 1474, che approva la Convenzione riguardante l'esercizio di una linea aerea commerciale Torino-Trieste-Zara</p>
8160	8152
<p>Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 dicembre 1926, n. 2487, relativo alla interpretazione dell'articolo 1 del decreto luogotenenziale 26 settembre 1915, n. 1438, riguardante le indennità dovute al personale civile addetto ai servizi postali-telegrafici presso l'Esercito operante</p>	<p>BARBIERI: Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 aprile 1927, n. 1538, contenente disposizioni riguardanti il reclutamento e gli obblighi di servizio dei sottotenenti di complemento provenienti dagli allievi ufficiali ed il trattamento economico da corrispondersi agli ufficiali generali ed ai colonnelli del Regio esercito collocati, a loro domanda, in ausiliaria</p>
8161	8152
<p>Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 giugno 1927, n. 1181, concernente la istituzione della carica di vice-presidente del Comitato permanente del grano</p>	<p>SOLMI: Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 novembre 1927, n. 2107, contenente norme per l'impianto di stabilimenti industriali</p>
8161	8152
<p>Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 aprile 1927, n. 1329, che dà esecuzione alla Convenzione firmata in Roma il 26 marzo 1927, tra il Regno d'Italia e la Repubblica di San Marino, per la costruzione e l'esercizio di una ferrovia elettrica Rimini-San Marino e per l'impianto e l'esercizio di una stazione radiotelefonica nel territorio di quella Repubblica.</p>	<p>— Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 ottobre 1927, n. 2100, che reca modificazioni al decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, concernente l'esercizio delle assicurazioni private</p>
8161	8152
<p>Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 giugno 1927, n. 1034, col quale viene mantenuto fino al 30 giugno 1928 il divieto di esportazione del frumento.</p>	<p>— Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 ottobre 1927, n. 2105, contenente disposizioni per l'istruzione superiore</p>
8162	8152
<p>Conversione in legge del Regio decreto 12 agosto 1927, n. 1773, recante aggiunte alle disposizioni del Regio decreto 15 ottobre 1925, n. 2033, concernente la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio di sostanze di uso agrario e di prodotti agrari.</p>	<p>CAVAZZONI: Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 agosto 1927, n. 1635, concernente il servizio degli scambi internazionali di pubblicazioni e documenti</p>
8162	8152
	<p>D'AMBROSIO: Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 ottobre 1927, numero 2130, concernente la rappresentanza dell'Associazione generale fascista del pubblico impiego nel Comitato centrale dell'Istituto nazionale per le case degli impiegati statali</p>
	8152

	Pag.		Pag.
FANI: Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 ottobre 1927, n. 1922, che sospende, per l'anno 1927, le disposizioni che dichiarano il 28 ottobre anniversario della Marcia su Roma, festivo a tutti gli effetti civili ed il 4 novembre anniversario della Vittoria, festivo a tutti gli effetti civili e festa nazionale	8152	COLUCCI: Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 giugno 1927, n. 1231, concernente la fondazione in Roma dell'Istituto nazionale di assistenza magistrale « Rosa Maltoni Mussolini » . . .	8157
LISSIA: Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 ottobre 1927, n. 2060, concernente la proroga del termine stabilito dal decreto ministeriale 12 marzo 1927, per il riordinamento dei servizi e per la epurazione del personale dipendente dal comune di Palermo.	8152	SARROCCI: Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 ottobre 1927, n. 2089, riguardante la soppressione della Commissione straordinaria per le sistemazioni agrarie nella provincia di Roma . .	8157
— Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 giugno 1927, n. 1163, portante proroga al termine di cui all'articolo 1 del Regio decreto-legge 3 aprile 1926, n. 630, convertito in legge 2 dicembre 1926, n. 2226, per l'esonero dal servizio dei salariati addetti alla Officina governativa delle Carte Valori	8152	ARRIVABENE GIBERTO: Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 ottobre 1927, n. 2073, riguardante il nuovo ordinamento della Milizia portuaria	8157
— Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 giugno 1927, n. 1529, che modifica l'articolo 68 del Regio decreto 13 marzo 1927, n. 431, concernente i coefficienti di maggiorazione del valore dei fabbricati colpiti dal terremoto del 1908 e del 1915	8152	BANELLI: Conversione in legge del Regio decreto 28 ottobre 1927, n. 2122, che modifica il Regio decreto 3 settembre 1925, n. 1613, recante norme per l'assegnazione dei nomi ai bastimenti di stazza lorda superiore alle 500 tonnellate	8164
SALVI: Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 maggio 1927, n. 851, concernente il computo del servizio provvisorio prestato per l'insegnamento in italiano in scuole elementari alloggiate delle nuove provincie	8153	— Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 ottobre 1927, n. 2040, riguardante la estensione dei poteri conferiti al Direttore generale delle ferrovie dello Stato per le riduzioni di tariffe	8164
GABBI: Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 dicembre 1926, n. 2210, che approva il regolamento legislativo per l'ordinamento e le funzioni dell'Istituto Nazionale « Luce » per la propaganda e la cultura a mezzo della cinematografia	8157	— Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 agosto 1927, n. 1774, che disciplina l'impianto di depositi o serbatoi di olii minerali e di apparecchi per la distribuzione automatica di benzina o di carburanti in genere	8164
— Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 agosto 1927, n. 1634, concernente l'ordinamento delle scuole di ostetricia	8157	LANFRANCONI: Conversione in legge del Regio decreto-legge 2 giugno 1927, numero 1046, concernente l'autorizzazione all'Istituto nazionale delle assicurazioni ad assumere la garanzia di crediti alla esportazione soggetti a rischi speciali.	8164
— Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 novembre 1927, n. 2120, concernente la proroga del termine per l'approvazione del regolamento per l'esecuzione del Regio decreto-legge 8 maggio 1927, n. 798, relativo all'ordinamento dei servizi di assistenza dei fanciulli illegittimi e abbandonati o esposti all'abbandono	8157	SALVI: Conversione in legge del Regio decreto 16 giugno 1927, n. 1016, contenente modificazione al Regio decreto 23 luglio 1926, n. 1427, relativo ai provvedimenti per la lotta contro il cancro ed i tumori maligni	8164
MILANI GIOVANNI: Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 ottobre 1927, n. 2092, contenente norme per assicurare l'autenticità dei testi originali dei decreti, convenzioni e contratti costituiti da piùogli	8157	— Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 gennaio 1927, n. 82, contenenti modificazioni al Regio decreto 26 luglio 1926, n. 1427, relative ai provvedimenti contro il cancro ed i tumori maligni . .	8164
		SCHIRONE: Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 giugno 1927, n. 1147, concernente disposizioni per la registrazione degli atti in caso d'uso	8164
		— Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 agosto 1927, n. 1765, contenente norme integrative della legge 23 giugno 1927, n. 1272, che istituisce il marchio nazionale di esportazione per i prodotti ortofrutticoli diretti all'estero .	8164

	<i>Pag.</i>		<i>Pag.</i>
Disegni di legge (Votazione segreta):			
Conversione in legge del Regio decreto 7 aprile 1927, n. 547, concernente lo scioglimento del Consiglio di amministrazione della libera Università di Camerino e la nomina di un Commissario straordinario	8165	Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 giugno 1927, n. 1243, che istituisce un ufficio temporaneo di stralcio per la liquidazione dei patrimoni degli Enti ecclesiastici soppressi e la sistemazione dei rapporti fra Demanio e Fondo per il culto	8167
Conversione in legge del Regio decreto 25 febbraio 1924, n. 456, avente per oggetto « Provvedimenti sui canoni e su ogni altro provento dei beni e diritti immobiliari di demanio pubblico e patrimoniale »	8165	Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 settembre 1927, n. 1582, concernente l'abrogazione del Regio decreto-legge 9 dicembre 1926, n. 2055, nella parte che riguarda i vice Governatori ed il conferimento dei loro poteri al Governatore di Roma	8168
Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 maggio 1927, n. 773, concernente l'istituzione in Roma di una scuola superiore di malariologia	8165	Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 dicembre 1926, n. 2487, relativo all'interpretazione dell'articolo 1 del decreto luogotenenziale 26 settembre 1915, n. 1438, riguardante le indennità dovute al personale civile addetto ai servizi postali-telegrafici presso l'Esercito operante	8168
Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 aprile 1927, n. 616, che reca nuove norme intese ad agevolare l'industria della pesca	8166	Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 giugno 1927, n. 1181, concernente la istituzione della carica di vice presidente del Comitato permanente del grano	8168
Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 maggio 1927, n. 846, concernente un reclutamento straordinario di ufficiali inferiori nel Corpo sanitario militare (ufficiali medici e chimici farmacisti)	8166	Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 aprile 1927, n. 1329, che dà esecuzione alla Convenzione firmata in Roma il 26 marzo 1927, tra il Regno d'Italia e la Repubblica di San Marino, per la costruzione e l'esercizio di una ferrovia elettrica Rimini-San Marino e per l'impianto e l'esercizio di una stazione radiotelefonica nel territorio di quella Repubblica	8168
Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 giugno 1926, n. 1045, portante modificazioni ai Regi decreti-legge 8 febbraio e 26 aprile 1923, nn. 326 e 999, circa i marittimi disertati o che disertano	8166	Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 giugno 1927, n. 1034, col quale viene mantenuto fino al 30 giugno 1928 il divieto di esportazione del frumento	8168
Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 ottobre 1927, n. 1924, relativo alla servitù spettante al Duomo di Milano sui fondi pubblici e privati del Monte di Candoglia	8166	Conversione in legge del Regio decreto 12 agosto 1927, n. 1773, recante aggiunte alle disposizioni del Regio decreto 15 ottobre 1925, n. 2033, concernente la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio di sostanze di uso agrario e di prodotti agrari	8168
Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 ottobre 1927, n. 2147, concernente la compensazione fra le spese occorse per la squadra navale spagnola in Italia e quello della squadra navale italiana in Spagna	8166	Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 ottobre 1927, n. 2097, concernente l'ammissione di nuove merci estere al beneficio dell'importazione temporanea	8168
Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 ottobre 1927, n. 2144, concernente proroga delle disposizioni sulle gestioni civili e militari della Somalia italiana stabilite col Regio decreto-legge 23 gennaio 1925, n. 130	8166	Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 ottobre 1927, n. 1098, concernente l'ammissione di nuove merci estere al beneficio dell'importazione temporanea	8168
Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 ottobre 1927, n. 2039, autorizzazione al ministro per la giustizia di prorogare i termini per la revisione straordinaria degli albi degli avvocati e dei procuratori	8166	Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 maggio 1927, n. 819, contenente disposizioni eccezionali per la cattura del passero a fine di protezione della cultura granaria	8168
Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 ottobre 1927, n. 1923, che reca disposizioni per la raccolta di dati statistici sulla produzione mineralurgica e metallurgica	8166		
Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 agosto 1927, n. 1772, circa la composizione del Consiglio di Amministrazione dell'istituto cooperativo per le case degli impiegati in Roma	8166		

La seduta comincia alle 16.

MANARESI, *segretario*, legge il processo verbale della tornata precedente.

(È approvato).

Congedi.

PRESIDENTE. Hanno chiesto un congedo: per motivi di famiglia, gli onorevoli: Biancardi di giorni 1; Cavalieri, di 5; De Stefani, di 4; Gabbi, di 4; Bassi, di 2; Bonajuto, di 5; Serpieri, di 2; Spezzotti, di 4; Abisso, di 4; Severini, di 1; De Grecis, di 1; Macarini-Carmignani, di 3; Razza di 2; Donegani, di 4; Olivi, di 1; Riolo, di 4; Marquet, di 1; Catalani, di 3; Franco, di 4; Finzi, di 1; Fabbri, di 2; Romanini, di 1; Ceci, di 2; Felicioni di 1; Nunziante, di 3; per motivi di salute, gli onorevoli: Marescalchi, di giorni 4; Gasparotto, di 4; Zaccaria, di 4; Foschini, di 4; Alfieri, di 3; Mazza de' Piccioli, di 10; e per ufficio pubblico, gli onorevoli: Gnocchi di giorni 1; Messedaglia, di 1; Leicht, di 1; Gai Silvio, di 3; Caccianiga, di 2; Jung, di 3; Majorana, di 4; Bresciani, di 1; Restivo, di 4; Galeazzi, di 5; Bonardi, di 3; Di Marzo, di 4; De Capitani d'Arzago, di 4; Salerno, di 4; Ceserani, di 1; Genovesi, di 1; Sansanelli, di 3; Baragiola, di 3.

(Sono concessi).

Annunzio di presentazione di disegni di legge.

PRESIDENTE. Comunico alla Camera che dal Presidente del Senato sono pervenuti i seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 novembre 1926, n. 2441, che dà esecuzione all'Accordo fra l'Italia ed altri Stati, firmato a Parigi il 25 gennaio 1924, per la creazione di un Ufficio internazionale delle epizoozie, avente sede in Parigi. (*Modificato dal Senato*) (1335-B);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 1^o luglio 1926, n. 1434, col quale è data facoltà al Governo del Re di riunire in testi unici le disposizioni di leggi militari generali e speciali (*Modificato dal Senato*) (992-B);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 febbraio 1927, n. 269, portante modificazioni alle norme vigenti sull'ordinamento delle Casse di risparmio e dei Monti di Pietà di prima categoria (*Modificato dal Senato*) (1377-B);

Questi tre disegni di legge già approvati dalla Camera e modificati dal Senato, saranno inviati alle Commissioni che prima li ebbero in esame.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 aprile 1927, n. 676, recante norme per l'applicazione della tassa sulle macchine per caffè espresso (*Approvato dal Senato*) (1774);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 marzo 1927, n. 385, contenente norme per l'applicazione dell'imposta camerale per l'anno 1927 (*Approvato dal Senato*) (1781).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 marzo 1927, n. 397, che chiarisce la portata dell'articolo 3 del Regio decreto 21 ottobre 1923, n. 2367, nei riguardi dell'applicazione dei canoni annui di manutenzione per le linee telegrafiche a servizio di enti diversi o di privati (*Approvato dal Senato*) (1784);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 marzo 1927, n. 398, che modifica l'articolo 12 del Regio decreto-legge 7 marzo 1926, n. 552, recante provvedimenti per lo sviluppo del servizio dei conti correnti ed assegni postali (*Approvato dal Senato*) (1785);

Conversione in legge di decreto Reale concernente variazioni di bilancio e convalidazione di Regio decreto relativo a prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1926-27 (*Approvato dal Senato*) (1788);

Conversione in legge di decreti Reali concernenti maggiori assegnazioni ai bilanci delle Colonie e dell'Interno e convalidazione di Regi decreti relativi a prelevazioni dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1926-27 (*Approvato dal Senato*) (1789);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 marzo 1927, n. 373, riguardante l'Istituto commerciale italiano per favorire la esportazione dei prodotti delle piccole industrie e dell'artigianato e l'Istituto nazionale di credito per le piccole industrie e l'artigianato (*Approvato dal Senato*) (1787);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 aprile 1927, n. 609, riguardante l'ammissione degli ufficiali della Milizia Volontaria per la Sicurezza Nazionale alla assegnazione degli alloggi dell'Istituto nazionale per le case degli impiegati statali (*Approvato dal Senato*) (1775);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 marzo 1927, n. 407, concernente la composizione e i compiti del Comitato permanente del grano. (*Approvato dal Senato*) (1776);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 aprile 1927, n. 503, contenente provvedimenti per assicurare il funzionamento della Croce Rossa Italiana (*Approvato dal Senato*) (1777);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 aprile 1927, n. 564, concernente l'obbligatorietà della denuncia della trebbiatura a macchina del grano (*Approvato dal Senato*) (1778);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 maggio 1927, n. 680, concernente provvedimenti relativi all'Opera Nazionale del « Dopolavoro » (*Approvato dal Senato*) (1779);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 marzo 1927, n. 527, contenente norme integrative della legge 15 luglio 1926, n. 1579, per la preferenza ai prodotti dell'industria nazionale (*Approvato dal Senato*) (1782).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 marzo 1927, n. 402, che proroga per un biennio le disposizioni limitatrici della facoltà d'iscrizione nelle matricole della gente di mare. (*Approvato dal Senato*) (1786);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 aprile 1927, n. 515, contenente norme relative all'istituzione ed alla organizzazione di fiere, mostre ed esposizioni (*Approvato dal Senato*) (1790).

Sono stati poi presentati i seguenti disegni di legge:

Dal ministro dell'interno:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 ottobre 1927, n. 2143, concernente disposizioni relative al finanziamento delle opere per la costruzione di un acquedotto consorziale in Val d'Orcia e Val di Chiana (1780);

Dal ministro delle finanze:

Conto consuntivo sulla gestione dei Regi stabilimenti termali di Salsomaggiore nell'esercizio 1° gennaio-31 dicembre 1921 (1783).

Questi disegni di legge saranno inviati alla Giunta generale del bilancio, alla Giunta dei trattati, alla Giunta permanente per la conversione in legge dei decreti-legge, secondo la rispettiva competenza.

Interrogazioni.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca le interrogazioni. La prima è quella degli onorevoli Lupi, Vacchelli, Marquet, Serpieri, Sarrocchi, Fera, Rotigliano, Trigona, Chiostrì, ai ministri della pubblica istruzione e delle finanze, « per sapere se non ritengano opportuno — nell'interesse della cultura nazionale — rivedere il regime fiscale che attualmente regola l'ingresso alle Gallerie, ai Musei e agli Scavi, disciplinandolo in modo da consentire al maggior numero degli italiani la possibilità di accedere a questi luoghi sacri alla nostra storia e alla nostra civiltà ».

L'onorevole sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione ha facoltà di rispondere.

BODRERO, *sottosegretario di Stato per la istruzione pubblica*. L'interrogazione presentata dall'onorevole Lupi è argomento di profonda compiacenza per il Governo nazionale perchè dimostra un interessamento vivo e profondo per la cultura del popolo italiano e per il regime dei nostri stabilimenti artistici.

Però io credo che l'interrogazione muova da una sollecitudine che forse è eccessiva o per lo meno non sufficientemente informata delle condizioni reali delle cose.

Infatti, indipendentemente dal fatto psicologico pel quale è naturale, logico, giustificato che in confronto di un aumento di tasse si debba manifestare un certo disagio da parte dell'opinione pubblica, in confronto poi al contenuto di tale aumento conviene esaminare se veramente esso sia stato così imperativo e gravi così aspramente, come sembrano gli onorevoli interroganti temere, sul popolo italiano.

Difatti vi è una larga categoria di cittadini italiani i quali sono esenti dal pagamento delle tasse d'ingresso ai musei e alle gallerie, e mi permetto leggere alla Camera quali sono queste categorie.

a) i senatori ed i deputati;

b) i membri in carica o cessati del Consiglio superiore di antichità e belle arti, i Regi ispettori onorari dei monumenti e scavi, i membri delle Commissioni conservatrici dei monumenti;

c) i professori di università e di Istituti superiori che insegnino discipline artistiche o storico-artistiche;

d) i funzionari dell'Amministrazione centrale dell'istruzione pubblica e quelli dell'Amministrazione provinciale di belle arti.

e) i Direttori di biblioteche governative;

f) i Direttori, i professori, i bibliotecari dei Regi Istituti d'arte, di musica, di arte drammatica e degli Istituti e scuole artistiche industriali;

g) i presidenti e i consiglieri dell'Istituto nazionale di archeologia e storia dell'arte;

h) gli alunni del Pensionato artistico nazionale;

i) gli alunni di Istituti nazionali di istruzione archeologica storica ed artistica e gli alunni di università e di scuole e di istituti superiori nazionali per le lettere, la filosofia, l'ingegneria e l'architettura;

l) i preposti agli uffici di belle arti dei comuni, i funzionari direttivi, tecnici addetti ad Uffici ed Istituti di antichità e d'arte dipendenti dalle provincie dai comuni e da altri enti riconosciuti;

m) i Direttori dell'Officina Carte-Valori di Torino e il Direttore della Regia Zecca di Roma.

n) il direttore e cinque impiegati dell'ente nazionale per le industrie turistiche;

o) il direttore e cinque impiegati del Touring Club;

p) i mutilati e gli invalidi di guerra;

q) gli operai ed artigiani addetti alle industrie affini alle arti plastiche e decorative;

Dopo questa lunga enumerazione per la quale quasi non bastano le lettere dell'alfabeto non siamo giunti che alla metà, se pur vi siamo giunti, di coloro che possono entrare nei nostri musei senza soffrire dell'aumento delle tasse d'ingresso: viene ora l'altra metà, coloro cioè che possono avere la tessera permanente per tutto il Regno mediante il pagamento di lire 20 annue: metà che occupa un minor numero di lettere dell'alfabeto per la designazione delle categorie, ma maggior numero di beneficiati in parecchie di tali categorie.

Eccone l'enumerazione:

a) gli artisti;

b) i professori d'università e di istituti di studi superiori non compresi nell'enumerazione precedente;

c) gli insegnanti di scuole medie governative e pareggiate;

d) i provveditori agli studi, i capi d'istituti governativi d'istruzione e di educazione e gli ispettori di scuole medie e normali;

e) gli studiosi di archeologia e di storia dell'arte e i cultori di critica artistica;

f) i presidenti, presidenti di sezione ed i consiglieri del Consiglio di Stato e della Corte dei conti e i direttori generali delle Amministrazioni centrali dello Stato;

g) i prefetti del Regno;

h) gli ingegneri del Genio civile;

i) coloro che per professione abituale attendono alla copia delle opere d'arte raccolte negli Istituti governativi;

l) i dirigenti industrie affini alle arti plastiche e decorative.

Inoltre possono entrare gratuitamente i caporali e sottufficiali dei corpi armati in divisa, gli alunni delle scuole di istruzione o di educazione che si presentino accompagnati dagli insegnanti. Soggiungo che sono state istituite tessere premio per gli alunni delle nostre scuole, ed aggiungo ancora che sono in corso trattative per la istituzione di tessere famigliari in modo che le famiglie numerose possano avere riduzioni sensibili circa l'ingresso nei musei. Devo aggiungere ancora che le comitive dell'Opera nazionale del Dopo Lavoro hanno diritto ad entrare gratuitamente o con fortissimo ribasso, negli stabilimenti artistici.

Considerato, dunque, quante sono le persone che in Italia possono entrare gratuitamente, o con forti ribassi, nelle nostre gallerie, dobbiamo poi tener presente un altro fatto ed è che le gallerie sono aperte gratuitamente, per tutti, le domeniche; dobbiamo aggiungere anche che il popolo italiano lavora nei sei giorni della settimana e non ha disponibile che la domenica. Infatti le nostre gallerie nei giorni di domenica sono gremite in grandissima parte da Italiani che vanno a visitarle.

Ma si può domandare: vi sono italiani che viaggiano e che si recano in una città anche apposta per vedere queste gallerie e questi musei. A tale proposito intanto devo dire che c'è un provvedimento che consente si rilascino tessere annuali e trimestrali che danno il diritto per certi periodi di tempo di visitare questi stabilimenti in una città o in tutta Italia, e che costano tanto quanto presso a poco verrebbe a costare, a prezzo ridotto, l'ingresso negli stabilimenti stessi.

Molte volte gli italiani si muovono da una città all'altra per ragioni di congressi: ora quante volte si indicano dei congressi, prima cura di coloro che son preposti alla loro organizzazione è quella di ottenere le riduzioni ferroviarie ed i ribassi, se non addirittura la gratuità, per l'ingresso agli stabi-

limenti artistici della città in cui i congressi hanno luogo.

Perciò resterebbero i forestieri i quali non credo siano danneggiati eccessivamente da queste tasse in quanto che la più gran parte dei forestieri che vengono in Italia provengono da paesi a valuta pregiata, per i quali il pagamento di una lira non rappresenta che un diciottesimo di dollaro più o meno, e non corrisponde a sensibile spesa.

Convieni tener presente poi una circostanza che è quella che più d'ogni altra giustifica in questo momento il provvedimento, ed è che il gettito di queste tasse che hanno reso quest'anno oltre due milioni, ha consentito all'Italia, la quale ha un grandissimo numero di stabilimenti da mantenere, di istituti e di restauri da compiere, di poter disporre di un fondo che come dissi quest'anno è di due milioni, fondo che appunto permette questo genere di spesa.

Intanto dal primo luglio 1927 fino ad oggi sono state date già 10,181 tessere d'ingresso per i Musei, ciò che rappresenta, mi pare, un numero abbastanza cospicuo, tale da soddisfare in certo senso anche i desideri degli onorevoli colleghi interroganti.

L'Italia ha tale quantità di monumenti da restaurare, ha tale responsabilità nei riguardi della ricchezza del suo patrimonio artistico che non può in questo momento rinunciare ad un introito così cospicuo come quello dell'aumento delle tasse d'ingresso dei Musei e delle Gallerie.

PRESIDENTE. L'onorevole Lupi ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

LUPI. Se, nonostante la risposta data giovedì scorso al Senato dal ministro della istruzione pubblica, e quella odierna, necessariamente presso a poco identica, dell'onorevole sottosegretario, io e gli altri firmatari della interrogazione non rinunciamo a parlare, tengo a dichiarare che questo facciamo soltanto perchè riteniamo di avere qualche cosa da dire che potrà giovare alla migliore soluzione di un problema, verso il quale va, e lo sappiamo, più della nostra, la sollecitudine viva del ministro interrogato.

E allora dirò subito, anche per rispondere al rimprovero di troppa fretta, che ci è stato mosso con le prime parole dell'onorevole sottosegretario di Stato, dirò subito che le ragioni, che hanno determinato senatori e deputati di Firenze a sollevare, in questa ripresa parlamentare, e innanzi ai due rami del Parlamento, una discussione, che forse

avrebbe trovato più congruo sviluppo in sede di bilancio (anche perchè in fondo essa non rappresenta che uno degli aspetti del più grave e complesso problema dell'ordinamento in genere degli Istituti d'Arte) vanno ricercate nel fatto che i primi mesi di esperimento del nuovo regime fiscale, che regola l'ingresso alle gallerie, ai musei ed agli scavi, hanno dimostrato che esso non soddisfa nè alla ragione economica, a cui sembra prevalentemente ispirato, nè a quella culturale che dovrebbe esserne sempre e in ogni modo, l'inderogabile presupposto.

Se sono esatte le notizie, che noi stessi abbiamo assunto direttamente, nei mesi di agosto, settembre e ottobre prossimi passati, cioè nei primi tre mesi di prova del nuovo regime, che andò in vigore il 16 luglio u. s., nel museo del Bargello e nelle Gallerie degli Uffizi di Firenze, i visitatori, in confronto di quelli che si ebbero negli stessi mesi dell'anno 1926, sarebbero diminuiti, rispettivamente, del 50 e del 40 per cento.

E, se sono attendibili, come debbono necessariamente essere, le informazioni, dateci tempo fa da un giornale molto diffuso di Milano, al Palazzo Ducale e alla Regia Accademia di Venezia si sarebbe avuta sempre per lo stesso periodo e in confronto del trimestre corrispondente dell'anno scorso, una diminuzione, rispettivamente del 44 e del 18 per cento. Diminuzione presso a poco uguale si sarebbe verificata in tutte le gallerie, musei e scavi del Regno.

È ovvio che gli stranieri, che già si trovavano in Italia, o che già si erano mossi verso il nostro paese nel momento in cui le nuove tariffe andarono in vigore, hanno visitato ugualmente le nostre raccolte di arte e che l'esodo, davvero impressionante e preoccupante, si deve essere verificato quasi tutto nell'elemento nazionale; il quale si è veduto messo quasi alla porta da un inasprimento di prezzi, che non trova giustificazione nè nelle tavole di fondazione di parecchi Istituti d'Arte, nè nel conguaglio della valuta, nè quel che più monta, più importa ed è più grave, nella parola e nello spirito della legge regolatrice.

Ho detto tavole di fondazione; ed ho inteso più specialmente riferirmi ai musei ed alle gallerie di Firenze.

Tutti sanno che quando Maria Teresa elettrice Palatina, ultima dei Medici, ebbe a fare la consegna dello Stato all'Arciduca Francesco Di Lorena, il passaggio di proprietà dei musei e delle gallerie fu regolato da un patto, cosiddetto di famiglia, per il

quale era stabilito che tutte le raccolte d'arte dovevano essere destinate ad ornamento dello Stato e per il pubblico uso.

L'Italia ha chiesto il riconoscimento internazionale di questo patto a San Germano, ed è in forza di esso che noi abbiamo potuto recuperare parte dei gioielli degli oggetti preziosi del tesoro mediceo, trafugato dall'Austria, e verso il quale si appuntavano le brame avidi di qualche nazione alleata.

Se noi potremmo recuperare tutto ciò, fu perchè avevamo questo punto fermo, il quale ci consentì di impedire che le collezioni di Lorenzo il Magnifico non prendessero la via di Parigi, di Londra, o magari di Belgrado.

Ebbene, è chiaro che, se il fatto in parola si dovesse rispettare *ad litteram* anche nei rapporti interni, il popolo di Firenze avrebbe diritto alla entrata gratuita nei suoi musei e nelle sue gallerie; ma dichiaro subito che tutto questo io non lo sostengo e non lo chiedo, perchè non oso chiedere da questo banco quello che non avrei il coraggio di sostenere se mi trovassi al banco dell'onorevole sottosegretario; e anche se lo stesso ragionamento potrebbe farsi per la Pinacoteca di Torino, donata dal Re Carlo Alberto al popolo; e per le gallerie Torlonia, Corsini, Borghese di Roma, e per tante altre preziosissime raccolte.

Ma io credo però di essere nel giusto quando ricordo che vi è una legge regolatrice, e precisamente quella del 1909 che, tenendo fermi i criteri informativi della legge Bonghi del 1875, ha per punto fondamentale questo: che i proventi delle tasse d'ingresso debbono limitarsi alle necessità dell'incremento e della manutenzione degli Istituti d'Arte dai quali provengono; escluso quindi, ogni criterio speculativo, che tanto meno si fa tollerabile quando, come ora avviene, parecchie gallerie e parecchi musei hanno proventi di cospicua portata e soltanto una minima parte di quei proventi viene restituita per le così spesso inderogabili spese di restauro e di manutenzione.

E qui debbo anche rilevare un evidente equivoco, nel quale si è incorsi nella discussione fatta innanzi all'altro ramo del Parlamento, quando il resoconto ci dice che si sarebbe dato per fermo ciò che l'illustre senatore Rajna richiedeva, e cioè che tutti i proventi d'arte sarebbero andati agli Istituti di provenienza. Ora io ricordo di avere illustrato con le cifre stesse del bilancio nel marzo decorso che, per esempio, per

quel che riguarda Firenze, nell'ultimo triennio 1924-26, in confronto di un introito, tra tasse d'ingresso e tasse di esportazione, di oltre 6 milioni, furono restituite, per le necessità della manutenzione e dei restauri di tutta la regione toscana, appena 8 o 900 mila lire.

Mi permetto di osservare che in nessuna nazione le tariffe sono tanto alte come presso di noi dopo gli inasprimenti del 16 luglio ultimo scorso. Ovunque gli aumenti, se ci sono stati, hanno seguito il corso della valuta, ciò che non può dirsi di fronte alle cifre che io vengo ora a prospettare. Le tariffe ultime, in confronto di quelle dell'anteguerra, 1914, danno queste differenze:

per la Galleria degli Uffizi di Firenze il prezzo d'ingresso è dodici volte maggiore che nel 1914; per il Foro e per il Palatino 9 volte; per il Palazzo Ducale di Venezia 12 volte; per il Museo di Napoli dodici volte e mezzo; per gli scavi di Pompei 17 volte e mezzo; per quelli di Ercolano 25 volte. Osservo che la sola Austria ha prezzi quattro volte maggiori dell'anteguerra e dovunque sono più di uno i giorni della settimana in cui l'ingresso è libero per tutti; e qualche Stato — come per esempio la Baviera — esistono due tariffe, una per gli stranieri e una per i connazionali, e quella per gli stranieri è sei volte maggiore di quella per i connazionali.

Mi si potrebbe obiettare, non solo quel che ci è stato detto dal ministro, che cioè molte classi fruiscono d'ingresso gratuito (e questo sistema di estendere troppo l'ingresso gratuito, modestamente, non incontra la mia approvazione perchè credo che sia pericoloso creare un privilegio specie in questo campo, che riflette una proprietà spirituale di tutta quanta la nazione) ma che ci sono abbonamenti valevoli quindici giorni i quali con 80 lire, permettono di visitare tutte le gallerie, i musei e gli scavi del Regno. Ma non ci si accorge che tutto ciò costituisce un privilegio a rovescio, perchè di esso non possono fruire che i forestieri che girano, mentre un cittadino italiano dovrebbe cominciare ad affrontare un viaggio per godere di questi ingressi di favore.

Conclusione: si vuole che le raccolte d'arte e gli scavi costituiscano una fonte di reddito per la Nazione? E allora io dico che anche il regime attuale è insufficiente, perchè pochi milioni non rappresentano proprio nulla in confronto di parecchi miliardi di spesa generale, e sono addirittura un'inezia in confronto dell'incommensurabile valore economico dei nostri tesori artistici.

Gli è che bisogna persuadersi che il reddito di una simile ricchezza, che sfugge da noi, per essere troppa immensa, ad un equivalente monetario, non può essere che indiretto. Le raccolte d'arte debbono costituire la principale attrattiva perchè gli stranieri vengano ad ammirarle, ma non debbono essere sbarrate le vie ai luoghi di immediato accesso a ciò che è più prezioso e attraente presso di noi con tariffe che potrebbero essere pretestate come proibitive anche da coloro che provengono da paesi a valuta privilegiata.

Soprattutto di una cosa mi preoccupo, e cioè che con questo regime fiscale che non soddisfa in concreto a nessun fine di vera e propria speculazione, non si abbia a sbarrare la via al nostro popolo per l'affinamento del suo spirito e per l'incremento della sua cultura.

Mi auguro che tutto il sistema abbia ad essere riveduto; e poichè mi si potrebbe obiettare che non basta criticare, ma bisogna anche dire che cosa si saprebbe fare di più e di meglio di quello che si va criticando, mi permetto di sottoporre ai due ministri interrogati quelle che potrebbero essere due soluzioni del problema:

O un aumento delle giornate di libera entrata per i connazionali, senza distinzione di categorie, e cioè con libera entrata per tutti quanti i cittadini del Regno;

Oppure tariffe diverse per i connazionali e per i forestieri.

Non v'è dubbio che il diminuito gravame dell'entrata determinerebbe un maggiore afflusso di visitatori ai sacrari della nostra storia e della nostra civiltà e, in definitiva, il gettito delle tasse sarebbe di gran lunga superiore a quello che è ora. Ce ne assicura il fatto che il popolo nostro è oggi, lo controlliamo tutti i giorni, assai più voglioso di quanto non fosse nei tempi andati, di istruirsi e di affinarsi. L'accresciuto prestigio dei valori dello spirito ha orientato la nostra gente, rifatta dal Fascismo, verso una sempre più orgogliosa comprensione di tutto quello che è documentazione della nostra nobiltà e della nostra vera superiorità civile, e lo Stato potrebbe, rivedendo tutto il sistema, meglio conciliare le giuste esigenze del bilancio con la necessaria difesa del nostro patrimonio d'arte e con l'indeclinabile tutela della cultura e del progresso spirituale della Nazione.

Per tutte queste considerazioni, come già il senatore Rajna dinanzi all'altro ramo del Parlamento, ho il vivo rammarico di

non potermi dichiarare soddisfatto della risposta data dall'onorevole sottosegretario di Stato per l'istruzione pubblica. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE: Segue l'interrogazione dell'onorevole Finzi, ai ministri dell'interno dell'economia nazionale e delle corporazioni, « per sapere se non ritengano opportuno richiamare gli industriali idroelettrici e le aziende produttrici di gaz per illuminazione ed uso termico, ad una maggiore comprensione del momento che la Nazione sta attraversando per adeguare i costi di produzione alla quota 90 — e, nel caso affermativo — se non credano giunto il momento di classificare tra le attività costituenti il patrimonio dello Stato e della collettività, anche tutti gli impianti di produzione di energia elettrica ».

Non essendo presente l'onorevole interrogante, s'intende che vi abbia rinunciato.

Segue l'interrogazione dell'onorevole Ciarlantini al ministro delle comunicazioni, « per conoscere se non ritenga opportuno fare intervenire l'autorità dello Stato per coordinare l'attività delle Compagnie italiane di navigazione che gestiscono le linee del Sud America allo scopo di evitare concorrenze, oltrechè illogiche, dannose agli interessi nazionali e fissando una linea di condotta unica per le partenze, gli scali, i biglietti di andata e ritorno e in genere per tutto quanto si connette al regolare andamento dei trasporti dei passeggeri e al disimpegno delle funzioni postali ».

L'onorevole sottosegretario di Stato per le comunicazioni ha facoltà di rispondere.

PALA, sottosegretario di Stato per le comunicazioni. L'argomento che forma oggetto dell'interrogazione dell'onorevole Ciarlantini è da diverso tempo oggetto di attento esame da parte del Ministero delle comunicazioni.

In realtà, nel passato, nelle partenze dei nostri piroscafi per il Nord e per il Sud America è spesso mancata una regolarità di organizzazione; ma ciò era attribuibile al fatto che i servizi tra l'Italia e l'America erano disimpegnati da piroscafi di diversa velocità e quindi era materialmente impossibile non tanto regolare le partenze, quanto regolare gli arrivi.

Con l'entrata in linea però delle modernissime e magnifiche unità che sono vanto della bandiera italiana anche rispetto alle marine mercantili più attrezzate di tutto il mondo, la regolarità delle partenze è assicurata quasi in pieno, come in pieno è assicurata la regolarità degli arrivi.

Infatti gli itinerari del 1928 che già sono stati preordinati in accordo fra di loro dalle compagnie interessate sia del Tirreno che dell'Adriatico, hanno per il Nord-America una partenza per settimana che indubbiamente si svolgerà con cronometrica regolarità. Per il Sud America non si è, fino a questo momento, potuto provvedere con altrettanta regolarità, perchè diversi dei piroscafi che dovranno esservi adibiti non sono ancora completamente allestiti o sono adibiti a servizi sulla linea del Nord; ma non appena il « Conte Grande » ed il « Vulcania » prenderanno il mare, sicuramente una regolarità di corrispondenza e di comunicazioni fra l'Italia ed il Sud-America verrà a stabilirsi.

L'onorevole Ciarlantini sa inoltre che il Governo segue con cura costante lo sviluppo dei traffici della nostra marina mercantile non solo fra il Mediterraneo e le Americhe, ma anche fra il Mediterraneo e tutti quanti gli altri mari e le altre regioni del mondo.

E il Governo confida a questo riguardo anche che le diverse compagnie interessate, pur non rinunciando in nessuna parte del mondo a voler tutelare i propri legittimi interessi in una giusta e ben regolata concorrenza, sappiano però costantemente, anche in questa difesa, ricordare innanzi tutto la loro comune appartenenza alla patria italiana. (*Approvazioni*).

Per quanto si riferisce poi agli scali che i piroscafi in servizio passeggeri compiono fra l'Italia e le altre regioni e soprattutto fra l'Italia e le Americhe ed i prezzi dei biglietti di andata e ritorno, ricordo all'onorevole Ciarlantini che questo servizio è regolato da leggi particolari dello Stato per i piroscafi in servizio di patente di emigrazione, e tutti i nostri piroscafi che fanno questo servizio fra il Mediterraneo e il sud America sono vettori di emigranti, e le capitanerie dei porti, per conto loro, in accordo con la Direzione generale degli italiani all'estero sorvegliano attentamente per l'esecuzione di tutte le prescrizioni di legge. Ogni qualvolta si dovesse verificare qualche inconveniente, non dubiti l'onorevole interrogante che il Ministero delle comunicazioni provvederà con tutto rigore. Devo però, ad onor del vero, dichiarare che, anche sotto questo aspetto, i piroscafi che fanno servizio con le Americhe sono dei modelli di precisione e di regolarità.

Circa poi il trasporto della corrispondenza fra l'Italia e tutte le regioni del mondo, l'Amministrazione delle poste si serve di tutti i piroscafi celeri, senza alcun particolare

riguardo alle diverse bandiere, in modo così da assicurare veramente un servizio di corrispondenza in tutto e per tutto degno della sua importanza. Qualunque osservazione e qualunque consiglio potranno venire dalle esperienze degli italiani, i quali attraverso l'uso dei nostri piroscafi, possono indicare qualche cosa di esatto e di buono, saranno sempre graditi al ministro delle comunicazioni.

PRESIDENTE. L'onorevole interrogante ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

CIARLANTINI. Io mi dichiaro pienamente soddisfatto della risposta del sottosegretario di Stato per le comunicazioni; anzi non avrei nemmeno mantenuto questa interrogazione; o per lo meno avrei chiesto per essa una risposta scritta al ministro competente, se non fosse stata richiamata la mia attenzione da un foglietto poligrafato di una agenzia romana, il quale mi attribuiva delle intenzioni assolutamente lontane dalla mia volontà. L'obbiettivo della mia interrogazione era semplicissimo: contribuire, sia pure modestamente, a portare alla massima efficienza i magnifici servizi delle Compagnie italiane di navigazione, magnifici e, senza esagerazione, tali da tenere testa ai migliori del mondo e, in certi casi, da superarli.

Chiedo in conseguenza della mia esperienza e di quella di molti viaggiatori di ogni Paese e anche per suggerimento di alcuni tecnici amici di diverse Compagnie, che si togliesse l'inconveniente di una non equa dislocazione delle partenze, degli scali e degli arrivi dei piroscafi delle diverse Società di navigazione, al solo scopo di facilitare al massimo i viaggiatori, di rendere possibili i viaggi di andata e ritorno, utilizzando anche piroscafi di diverse Compagnie, fissando in pieno accordo scali diversi e disponendo di conseguenza servizi postali più estesi e regolari.

Lungi da me l'idea di esigere dallo Stato interventi che andassero al di là di autorevoli consigli, i quali renderebbero prima di tutto notevolissimi vantaggi alle Compagnie di navigazione medesime; lungi da me anche il solo sospetto di volere comunque menomare il prestigio di organismi marittimi che fanno onore all'Italia con la esattezza, la signorilità, la irreprensibilità della loro organizzazione, e più che mai lungi da me l'idea di spingere lo Stato ad assumere imprese di navigazione, che così come sono funzionano egregiamente. Nella mia interrogazione si parla di concorrenze illo-

giche tra varie Compagnie, concorrenze che qui in Italia possono non esistere o apparire trascurabili, ma che all'estero appaiono e non sono trascurabili, anche se se ne rendono colpevoli agenzie locali, la cui attività può sfuggire al controllo delle sedi centrali d'Italia. Potrei citare qualche esempio che ha avuto eco nella stampa sud-americana a proposito dei viaggi delle motonavi *Saturnia* e *Augustus* e che persuaderebbe chiunque della bontà delle mie intenzioni e della necessità di questo onesto richiamo, richiamo del resto che non aveva bisogno di essere ripetuto qui dentro, dopo le assicurazioni del ministro delle comunicazioni e dopo quanto ebbe a dire, discutendosi il bilancio della marina mercantile, il mio collega e amico Broccardi.

PRESIDENTE. Sono così esaurite le interrogazioni iscritte nell'ordine del giorno di oggi.

Presentazione di relazioni.

PRESIDENTE. Invito gli onorevoli Adinolfi, Bagnasco, Locatelli, Barbieri, Solmi, Cavazzoni, D'Ambrosio, Fani, Lissia e Salvi a recarsi alla tribuna per presentare alcune relazioni.

ADINOLFI. Mi onoro di presentare alla Camera la relazione sul disegno di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 giugno 1927, n. 1071, sugli uffici e Consigli provinciali dell'economia (1595).

BAGNASCO. Mi onoro di presentare alla Camera la relazione sul disegno di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 maggio 1927, n. 868, che disciplina la vendita delle carni fresche e congelate (1551).

LOCATELLI. Mi onoro di presentare alla Camera la relazione sul disegno di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 giugno 1927, n. 1474, che approva la Convenzione riguardante l'esercizio di una linea aerea commerciale Torino-Trieste-Zara (1621).

BARBIERI. Mi onoro di presentare alla Camera la relazione sul disegno di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 aprile 1927, n. 1538, contenente disposizioni riguardanti il reclutamento e gli obblighi di servizio dei sottotenenti di complemento provenienti dagli allievi ufficiali ed il trattamento economico da corrispondersi agli ufficiali generali ed ai colonnelli del Regio esercito collocati, a loro domanda, in ausiliaria (1614).

SOLMI. Mi onoro di presentare alla Camera le relazioni sui disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 novembre 1927, n. 2107, contenente norme per l'impianto di stabilimenti industriali (1759);

Conversione in legge del Regio decreto 27 ottobre 1927, n. 2100, che reca modificazioni al decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, concernente l'esercizio delle assicurazioni private (1714);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 ottobre 1927, n. 2105, contenente disposizioni per l'istruzione superiore (1729).

CAVAZZONI. Mi onoro di presentare alla Camera la relazione sul disegno di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 agosto 1927, n. 1635, concernente il servizio degli scambi internazionali di pubblicazioni e documenti (1730).

D'AMBROSIO. Mi onoro di presentare alla Camera la relazione sul disegno di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 ottobre 1927, n. 2130, concernente la rappresentanza dell'Associazione generale fascista del pubblico impiego nel Comitato centrale dell'Istituto nazionale per le case degli impiegati statali (1737).

FANI. Mi onoro di presentare alla Camera la relazione sul disegno di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 ottobre 1927, n. 1922, che sospende, per l'anno 1927, le disposizioni che dichiarano il 28 ottobre anniversario della Marcia su Roma, festivo a tutti gli effetti civili ed il 4 novembre anniversario della Vittoria, festivo a tutti gli effetti civili e festa nazionale (1718).

LISSIA. Mi onoro di presentare alla Camera le relazioni sui disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 ottobre 1927, n. 2060, concernente la proroga del termine stabilito dal decreto ministeriale 12 marzo 1927, per il riordinamento dei servizi e per la epurazione del personale dipendente dal comune di Palermo (1698);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 giugno 1927, n. 1163, portante proroga al termine di cui all'articolo 1 del Regio decreto-legge 3 aprile 1926, n. 630, convertito in legge 2 dicembre 1926, n. 2226, per l'esonero dal servizio dei salariati addetti alla Officina governativa della cartevallori (1717);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 giugno 1927, n. 1529, che modifica l'articolo 68 del Regio decreto 13 marzo

1927, n. 431, concernente i coefficienti di maggiorazione del valore dei fabbricati colpiti dal terremoto del 1908 e del 1915 (1739).

SALVI. Mi onoro di presentare alla Camera la relazione sul disegno di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 maggio 1927, n. 851, concernente il computo del servizio provvisorio prestato per l'insegnamento in italiano in scuole elementari alloggiolate delle nuove provincie (1734).

PRESIDENTE. Queste relazioni saranno stampate e distribuite.

Domande di autorizzazione a procedere.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la domanda di autorizzazione a procedere contro il deputato Arrivabene Antonio, per il reato di ingiurie pubbliche. (1744-A)

La Commissione propone di concedere la chiesta autorizzazione.

Nessuno chiedendo di parlare, metto a partito la proposta della Commissione.

(È approvata).

L'ordine del giorno reca la domanda di autorizzazione a procedere contro il deputato Scorza, per i reati di ingiurie e di diffamazione commessi a mezzo della stampa. (1741).

La Commissione propone di non concedere l'autorizzazione.

Nessuno chiedendo di parlare, metto a partito la proposta della Commissione.

(È approvata).

L'ordine del giorno reca la domanda di autorizzazione a procedere in giudizio contro il deputato Cucco, per i reati di truffa, falso, millantato credito ed altri. (1752-A)

La Commissione propone di concedere la chiesta autorizzazione, escluso l'arresto.

Nessuno chiedendo di parlare, metto a partito la proposta della Commissione.

(È approvata).

L'ordine del giorno reca infine la domanda di autorizzazione a procedere in giudizio contro il deputato Ponzio di San Sebastiano, per i reati di cui agli articoli 79 del Codice penale e 160 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (1772-A)

La Commissione propone di concedere la chiesta autorizzazione.

Nessuno chiedendo di parlare, metto a partito la proposta della Commissione.

(È approvata).

Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto 7 aprile 1927, n. 547, concernente lo scioglimento del Consiglio di amministrazione della libera Università di Camerino e la nomina di un Commissario straordinario.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto 7 aprile 1927, n. 547, concernente lo scioglimento del Consiglio di amministrazione della libera Università di Camerino e la nomina di un commissario straordinario.

Se ne dia lettura.

MIARI, segretario, legge. (V. Stampato n. 1474-A).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

Nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico, di cui do nuovamente lettura:

« È convertito in legge il Regio decreto 7 aprile 1927, n. 547, concernente lo scioglimento del Consiglio di amministrazione della libera Università di Camerino e la nomina di un Commissario straordinario ».

Nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto 25 febbraio 1924, n. 456, avente per oggetto « Provvedimenti sui canoni e su ogni altro provento dei beni e diritti immobiliari di demanio pubblico e patrimoniale.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto 25 febbraio 1924, n. 456, avente per oggetto « Provvedimenti sui canoni e su ogni altro provento dei beni e diritti immobiliari di demanio pubblico e patrimoniale ».

Se ne dia lettura.

MIARI, segretario, legge. (V. Stampato n. 77-A).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

OLMO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

OLMO. Onorevoli colleghi! Il contenuto sostanziale del decreto 25 febbraio

1924, sfrondato di quanto può essere discussione teorica, è il seguente:

1°) Revisione di tutti i canoni d'affitto e concessione, precaria o perpetua, ed in genere di ogni provento che lo Stato ritrae dai beni e diritti immobiliari di demanio pubblico e patrimoniale di categorie specificatamente determinate.

2°) Quadruplicazione dei canoni base stabiliti con legge o regolamento per le concessioni di acque pubbliche e di spiagge marittime.

3°) Imposizione del canone normale su tutti i diritti di derivazione e di uso di di acque, così dei corsi pubblici, come dei canali demaniali, che ora si esercitano gratuitamente, o anche a canone diverso, cioè minore, salvo, per le derivazioni di acque pubbliche, le esenzioni ed agevolazioni stabilite dalle leggi; e, per i canali demaniali, con l'obbligo dell'amministrazione, di rimborsare, tradotto in moneta attuale, quanto risulti che lo Stato italiano, dopo la unificazione, abbia percepito per la costituzione di tali diritti e per le affrancazioni di canoni consentite.

Guarderò alle conseguenze del decreto soltanto sotto il riguardo dell'interesse dell'irrigazione, cioè dell'agricoltura, e credo di avere a mia disposizione parecchi e differenti elementi di giudizio, per appartenere ad una regione in cui, accanto alla perfetta organizzazione irrigua di un grande consorzio nel quale vi è l'impronta del genio di Cavour, vivono concessioni recenti e feudali esercitate più o meno bene da privati.

Non ci pare che la revisione e quadruplicazione dei canoni quando un canone già esista, possa suscitare speciali preoccupazioni. Essa è anche giustificata. Si potrà lamentare che detto aumento avvenga in un momento di qualche difficoltà nel campo agricolo; si potrà invocare una maggiore moderazione, ma ormai il principio della revisione dei canoni di affitto in genere è così diffuso per le necessità del momento, e d'altra parte l'opportunità di adeguare al valore della moneta il reddito netto dei canoni di irrigazione è tale che non è possibile non sentire la ragioni di giustizia finanziaria che hanno ispirato il provvedimento. Si tratta dunque più che altro di ristabilire un certo equilibrio economico nei rapporti fra due contraenti, equilibrio che la rivalutazione della moneta ha alquanto turbato.

L'eccezionalità del decreto non è dunque nella quadruplicazione dei canoni, ma in-

vece nell'applicazione di quel canone normale che non rappresenta più il ristabilimento di quell'equilibrio economico ora ricordato, ma uno squilibrio a danno dell'utente, per il quale si verificano, ad esempio, casi di questo genere: canone attuale lire 3000; canone normale, stabilito dall'Amministrazione demaniale, lire 41,000.

Ancora un altro esempio: canone attuale lire 5000, canone normale lire 70,000.

L'eccezionalità sta ancora nella soppressione della perpetuità delle utenze così di acque pubbliche che di canali demaniali e nella imposizione di un canone su di esse.

Del resto la stessa relazione ministeriale aveva tanto previsto che contro la disposizione dell'articolo 7 del decreto in discussione si sarebbero specialmente appuntate le critiche degli interessati e dei giuristi, che ha sentito la necessità di più dettagliate considerazioni.

Osserva cioè la relazione ministeriale che le stesse obiezioni ed accuse di spoliamento di diritti perpetui di acque acquistati nei modi consentiti dalla legge comune sono state fatte anche contro la soppressione dei diritti perpetui di derivazioni di acqua dei fiumi e torrenti, operata dal decreto luogotenenziale 20 novembre 1916, divenuto legge Bonomi 9 ottobre 1919.

Con detto decreto il riconoscimento delle utenze ex-perpetue venne limitato alla durata di 30, 60 o 70 anni secondo la natura e l'importanza delle derivazioni, salvo rinnovazione.

Col decreto 25 febbraio 1924 la situazione giuridica delle utenze di acque pubbliche è rimasta immutata e solo sarebbe stata aggiunta l'immediata applicazione del canone, anzichè attendere fino al primo febbraio 1947, 1977, 1987, innovazione, si dice, unicamente di ordine finanziario. Inoltre il decreto avrebbe dichiarato l'estensione della stessa sistemazione giuridica delle utenze alle acque dei canali demaniali.

Occorre invece anzitutto ricordare che il decreto del 1916 e quello del 1919 parlano di decadenza della perpetuità, mai di canone.

Inoltre bisogna ricordare la genesi del decreto 20 novembre 1916. Lo sviluppo recente delle utilizzazioni idrauliche ad uso industriale, e la speciale natura dei bisogni dell'industria, che mal sopportano l'indugio delle formalità burocratiche, avevano trovato qualche ostacolo in preconstituiti diritti di utenze specialmente irrigue, e, particolarmente accadde che i bisogni industriali si affermarono più che mai vigorosamente

durante la guerra, quando tutta l'industria nazionale era a diretto servizio dello Stato per l'efficienza bellica del Paese; per la qual cosa i bisogni dell'industria furono considerati non tanto per l'interesse pubblico che ai medesimi è naturalmente inerente, ma anche, per tale coincidenza di natura contingente ed eccezionale, come bisogni diretti dello Stato.

Pare quindi a noi che non siano invocabili i precedenti del decreto 1916 e quelli del 1919 perchè non vi sarebbe nulla di strano che si pensasse ad una migliore sistemazione di provvidenze prese in un periodo eccezionale, come del resto sarebbe la cosa più naturale che la Costituente fascista avesse a rivedere le bucce ad un decreto Bonomi del 1919.

Ora occorre ancora fare alcune considerazioni:

1º) Che anche quando si parla di antichissime utenze si dimentica che poca cosa può essere stato il valore dell'acqua in confronto alla grandiosità dei canali e manufatti per l'utilizzazione dell'acqua stessa.

2º) Che se il primo concessionario, favorito dalla liberalità del principe, ha posteriormente venduto i suoi diritti, mentre non si può affermare che il nuovo compratore usufruisca di una liberalità della specie considerata dal decreto, è precisamente lui invece, che viene dalle nuove disposizioni colpito.

D'altra parte l'inconveniente viene ad essere più specialmente manifesto in tre distinti ordini di casi, frequentissimi fra le utenze di canali demaniali e cioè:

1º) Lo Stato vendette un fondo — specialmente dopo l'incameramento dei beni ecclesiastici — assegnandogli una dotazione d'acqua. In questo caso il diritto d'acqua fa parte sostanziale del fondo venduto e appartiene allo stesso diritto di proprietà.

2º) Lo Stato acquistò acque private, riservandone una parte al venditore. Questa acqua è evidentemente esclusa dall'acquisto e non è mai divenuta demaniale, o quanto meno, l'utenza d'acqua demaniale che ne risultò costituita, costituisce una modalità convenuta e perciò irrettrattabile, di pagamento.

3º) Lo Stato acquistò acque private permutandole con derivazioni di acque demaniali.

Un'altra considerazione dobbiamo fare poi per quanto riguarda le opere pie, molte delle quali sono proprietarie di cospicue utenze, e per le quali, pur prescindendo dal

danno gravissimo che alla pubblica beneficenza deriverebbe, sta ancora un altro concetto: che cioè quello che per il privato concessionario è liberalità del principe, favore senza corrispettivo, per l'istituto di beneficenza importa un onere in quanto tutto quello che gli è dato rappresenta per l'istituto stesso imprescindibile obbligo di beneficiare altrui.

Le concessioni delle opere pie dovrebbero quindi essere salve dal provvedimento dei decreti summenzionati e solo potrebbero essere assorbite dalla amministrazione demaniale mediante regolare esproprio.

Tale è del resto il nostro pensiero per tutte le utenze gratuite, in quanto che non vale, a giustificarne la soppressione, la considerazione della relazione ministeriale che il demanio si trova nella impossibilità di amministrare proficuamente i canali. Il pubblico interesse del miglior uso dell'acqua non esige già l'annullamento delle preconstituite utenze, ma possono essere sufficienti particolari norme per la interpretazione del diritto stesso e per le modalità del suo esercizio.

Del resto i decreti del 1919 e quello del 1924 non contengono nè indicano alcun speciale programma concreto per il miglioramento effettivo e reale dell'ordinamento delle utenze. Noi riconosciamo invece la necessità di disposizioni che attribuiscono allo Stato facoltà e mezzi adeguati per dirimere e risolvere tutti i contrasti e adattare le utenze alle sopravvenute condizioni ed esigenze del pubblico interesse, dal provvedimento della nomina di un commissario straordinario, fino alla espropriazione per pubblica utilità. Ma la via per arrivare a questa mèta è un'altra in questo momento per l'Italia di rinnovata anima e volontà.

L'attuale legislazione sulle acque non risponde assolutamente alle nuove necessità. Abbiamo le disposizioni del Codice civile, la legge sulle opere idrauliche, la legge sulle bonifiche, quella sulle derivazioni di acque pubbliche, la legge sulle sistemazioni forestali e montane, la legge sulle trasformazioni fondiari, alcune anche ottime, ma manca assolutamente quel completo sostanziale coordinamento che è imposto dalla unicità del problema idraulico. Se l'Italia riuscisse a dare il primo esemplare di un Codice delle acque, avrebbe con ciò una nuova ragione di vanto del suo primato nella elaborazione del diritto e nella costruzione delle leggi.

Sarebbe ben degna opera dello spirito nuovo e fattivo che anima la Nazione, sa-

rebbe opera ben degna della legislazione fascista.

Per ciò, in attesa di quel testo unico, crederei che si potrebbe proporre, almeno come raccomandazione, che il decreto 25 febbraio 1924, fosse pur convertito in legge, secondo le proposte della Commissione, ma con una piccola variante: che il canone non possa mai essere più che quadruplicato e che l'esproprio avvenga mediante compenso, sempre.

Vorrà dire, tutt'al più, che poichè l'amministrazione demaniale potrà procedere o non all'esproprio secondo che lo crederà più o meno conveniente, la legge resterà senza danno di alcuno, come è stata fino ad oggi, per breve tempo sospesa nella sola applicazione di questa parte. Il testo unico rivedrà e regolerà poi la materia secondo i maggiori interessi della Nazione. (*Applausi*).

PRESIDENTE. L'onorevole sottosegretario di Stato per le finanze ha facoltà di parlare.

SUVICH, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Messò in chiaro che si tratta soltanto di raccomandazioni, posso dichiarare che il Governo ne terrà il debito conto: c'è soltanto un punto sul quale non possiamo consentire, ed è quello che riguarda l'esonazione del canone alle utenze trasformate da perpetue in temporanee.

È questo un punto di principio dal quale non si può decampare, in quanto con la trasformazione della utenza da perpetua in temporanea si è affermato il principio della demanialità, ciò che porta alla conseguenza della imposizione del tributo. Tolto questo punto, per quanto riguarda tutte le altre raccomandazioni si potrà vedere, sia in sede di imposizione dei canoni da parte delle autorità periferiche, sia in sede di ricorsi presso il Ministero delle finanze, di tener conto di tutte le buone ragioni che sono state esposte ed in particolar modo di quelle che riguardano gli interessi delle opere pie.

Quindi accetto in questa forma le raccomandazioni espresse dall'oratore.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Quilico, relatore.

QUILICO. Onorevoli colleghi! Esclusa per molte ragioni una trattazione dottrinale, che pure sarebbe stata molto interessante, sui limiti di ingerenza dello Stato in tema di regime delle acque pubbliche e demaniali, anche perchè non parve necessario alla vostra Commissione di vedere affermarsi quei contrasti di opinioni al riguardo

che qui, come nel Paese, potevano forse dividerla in un campo più storico che di attualità, la Commissione vi deve fare alcune semplicissime dichiarazioni.

Che essa, pure persuasa delle perduranti preoccupazioni di coloro che possono con le indubbie benemerente vantare i pacifici ed incontestabili diritti sulle acque, di cui hanno avuto ed hanno il godimento, non intende di essere fra quanti ostacolano questa che non è soltanto una vigorosa tendenza, ma un movimento che, dalle disposizioni di carattere legislativo, ai responsi della giurisprudenza (che sono come un nuovo diritto in marcia), alla stessa opera governativa, mira a diminuire quei vincoli, ritenuti antieconomici, che possano impedire l'azione statale di attrazione e di disciplinamento delle acque pubbliche e demaniali.

Tale poderosa ingerenza dello Stato non deve pregiudicare però l'esercizio dei diritti sino ad oggi non contestati e sino ad oggi pacificamente goduti sulle acque; sicchè se le ragguardevoli esigenze di un buon governo delle acque, nell'intento di una loro più feconda utilizzazione, abbiano a richiedere di limitare o di sopprimere lo esercizio di un diritto patrimoniale, abbia a riconoscere lo Stato il suo dovere corrispettivo della giusta indennità, qualunque sia l'onere a cui debba sobbarcarsi.

La Commissione ha fatto alcune osservazioni e proposte. Il sottosegretario di Stato alle finanze le accetta come raccomandazione. Se ne prende atto nella fiducia che esse abbiano a trovare posto in quel decreto legislativo che completerà in un testo unico, bene armonizzandole, le audaci iniziative sanzionate dai voti del Parlamento.

Nel nuovo testo unico potrà annunziarsi l'auspicata unificazione della legislazione sulle irrigazioni che levi tutte quelle interferenze che pratici e studiosi hanno così frequentemente rilevato sulla suddivisione dell'ampia materia tra più Ministeri.

Di fronte all'ardita spinta in avanti che sul suo cammino tanti interessi ha dovuto conturbare e diminuire, le richieste fatte dalla Commissione corrispondono senza dubbio anche a quei compiti di giustizia e di equità verso quelle benemerite classi di produttori che lo Stato riconoscerà certamente come suoi propri per le particolari situazioni giuridiche ed economiche veramente degne del suo paterno interessamento. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Non essendovi altri oratori iscritti e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo ora alla discussione dell'articolo unico del quale do nuovamente lettura:

« È convertito in legge il Regio decreto 25 febbraio 1924, n. 456, sui canoni e su ogni altro provento dei beni e diritti immobiliari di demanio pubblico e patrimoniale ».

Nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 maggio 1927, n. 773, concernente l'istituzione in Roma di una Scuola superiore di malariologia.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 maggio 1927, n. 773, concernente l'istituzione in Roma di una Scuola superiore di malariologia.

Se ne dia lettura.

MANARESI, segretario, legge. (V. *Stampato* n. 1536-A).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo ora alla discussione dell'articolo unico del quale do nuovamente lettura:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 8 maggio 1927, n. 773, concernente l'istituzione in Roma di una Scuola superiore di malariologia ».

Nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Presentazione di relazioni.

PRESIDENTE. Invito gli onorevoli Gabbi, Milani Giovanni, Colucci, Sarrocchi e Arrivabene Giberto a recarsi alla tribuna per presentare alcune relazioni.

GABBI. Mi onoro di presentare alla Camera le relazioni sui disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 dicembre 1926, n. 2210, che approva il regolamento legislativo per l'ordinamento e le funzioni dell'Istituto nazionale « Luce »

per la propaganda e la cultura a mezzo della cinematografia (1325);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 agosto 1927, n. 1634, concernente l'ordinamento delle scuole di ostetricia (1732);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 novembre 1927, n. 2120, concernente la proroga del termine per l'approvazione del regolamento per l'esecuzione del Regio decreto-legge 8 maggio 1927, n. 798, relativo all'ordinamento dei servizi di assistenza dei fanciulli illegittimi e abbandonati o esposti all'abbandono (1702).

MILANI GIOVANNI. Mi onoro di presentare alla Camera la relazione sul disegno di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 ottobre 1927, n. 2092, contenente norme per assicurare l'autenticità dei testi originali dei decreti, convenzioni e contratti costituiti da più fogli (1687).

COLUCCI. Mi onoro di presentare alla Camera la relazione sul disegno di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 giugno 1927, n. 1231, concernente la fondazione in Roma dell'Istituto nazionale di assistenza magistrale « Rosa Maltoni Mussolini » (1735).

SARROCCHI. Mi onoro di presentare alla Camera la relazione sul disegno di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 ottobre 1927, n. 2089, riguardante la soppressione della Commissione straordinaria per le sistemazioni agrarie nella provincia di Roma (1758).

ARRIVABENE GIBERTO. Mi onoro di presentare alla Camera la relazione sul disegno di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 ottobre 1927, n. 2073, riguardante il nuovo ordinamento della Milizia portuaria (1719).

PRESIDENTE. Queste relazioni saranno stampate e distribuite.

Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 aprile 1927, n. 616, che reca nuove norme intese ad agevolare l'industria della pesca.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 aprile 1927, n. 616, che reca nuove norme intese ad agevolare l'industria della pesca.

Se ne dia lettura.

MANARESI, segretario, legge. (V. *Stampato* n. 1486-A).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico del quale do lettura:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 14 aprile 1927, n. 616, che reca nuove norme per agevolare l'industria della pesca ».

Nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 maggio 1927, n. 846, concernente un reclutamento straordinario di ufficiali inferiori del Corpo sanitario militare (ufficiali medici e chimici e farmacisti).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 maggio 1927, n. 846, concernente un reclutamento straordinario di ufficiali inferiori del Corpo sanitario militare (ufficiali medici e chimici farmacisti).

Se ne dia lettura.

MANARESI, *segretario, legge.* (V. *Stampato* n. 1552-A).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti e nessuno chiedendo di parlare dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico del quale do lettura:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 12 maggio 1927, n. 846, concernente un reclutamento straordinario di ufficiali inferiori del Corpo sanitario militare (ufficiali medici e chimici farmacisti) ».

Nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 giugno 1926, n. 1045, portante modificazioni ai Regi decreti-legge 8 febbraio e 26 aprile 1923, nn. 326 e 999, circa i marittimi disertati o che disertano.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 11

giugno 1926, n. 1045, portante modificazioni ai Regi decreti-legge 8 febbraio e 26 aprile 1923, nn. 323 e 999, circa i marittimi disertati o che disertano.

Se ne dia lettura.

MANARESI, *segretario, legge.* (V. *Stampato* n. 946-A).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge. Non essendovi oratori e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico del quale do nuovamente lettura:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 11 giugno 1926, n. 1045, portante modificazioni ai Regi decreti-legge 8 febbraio e 26 aprile 1923, nn. 323 e 999, circa i marittimi disertati o che disertano ».

Nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 ottobre 1927, n. 1924, relativo alla servitù spettante al Duomo di Milano sui fondi pubblici e privati del Monte di Candoglia.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 ottobre 1927, n. 1924, relativo alla servitù spettante al Duomo di Milano sui fondi pubblici e privati del Monte di Candoglia.

Se ne dia lettura.

MANARESI, *segretario, legge.* (V. *Stampato* n. 1689-A).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti e nessuno chiedendo di parlare dichiaro chiusa la discussione generale. Procediamo alla discussione dell'articolo unico del quale do nuovamente lettura.

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 19 ottobre 1927, n. 1924, relativo alla servitù spettante al Duomo di Milano sui fondi pubblici e privati del Monte di Candoglia ».

Nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 ottobre 1927, n. 2147, concernente la compensazione fra le spese occorse per la squadra navale spagnuola in Italia e quella della squadra navale italiana in Spagna.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 ottobre 1927, n. 2147, concernente la compensazione fra le spese occorse per la Squadra navale spagnuola in Italia e quella della squadra navale italiana in Spagna.

Se ne dia lettura.

MIARI, *segretario, legge.* (V. Stampato n. 1754 A.).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti e nessuno chiedendo di parlare dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico del quale do nuovamente lettura:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 27 ottobre 1927, n. 2147, concernente la compensazione fra le spese occorse per la squadra navale spagnuola in Italia e quelle della squadra navale italiana in Spagna ».

Nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 ottobre 1927, n. 2144, concernente proroga delle disposizioni sulle gestioni civili e militari della Somalia Italiana stabilite col Regio decreto-legge 23 gennaio 1925, n. 130.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 ottobre 1927, n. 2144, concernente proroga delle disposizioni sulle gestioni civili e militari della Somalia Italiana stabilite col Regio decreto-legge 25 gennaio 1925, n. 130.

Se ne dia lettura.

MIARI, *segretario, legge.* (V. Stampato n. 1768-A).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti e nessuno chiedendo di parlare dichiaro chiusa la di-

scussione generale. Procediamo alla discussione dell'articolo unico del quale do nuovamente lettura.

« È convertito in legge il Regio decreto-23 ottobre 1927, n. 2144, recante proroga delle disposizioni sulle gestioni civili e militari della Somalia Italiana, stabilite col Regio decreto-legge 25 gennaio 1925, numero 130 ».

Nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 ottobre 1927, n. 2039, autorizzazione al ministro per la giustizia di prorogare i termini per la revisione straordinaria degli albi degli avvocati e dei procuratori.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 ottobre 1927, n. 2039, autorizzazione al ministro per la giustizia di prorogare i termini per la revisione straordinaria degli albi degli avvocati e dei procuratori.

Se ne dia lettura.

MIARI, *segretario, legge.* (V. Stampato n. 1678-A).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico del quale do nuovamente lettura.

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 23 ottobre 1927, n. 2039, autorizzazione al ministro per la giustizia di prorogare i termini per la revisione straordinaria degli albi degli avvocati e dei procuratori ».

Nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 ottobre 1927, n. 1923, che reca disposizioni per la raccolta di dati statistici sulla produzione mineralurgica e metallurgica.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge

19 ottobre 1927, n. 1923, che reca disposizioni per la raccolta di dati statistici sulla produzione mineralurgica e metallurgica.

Se ne dia lettura.

MIARI, *segretario, legge*. (V. Stampato n. 1680-A).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale. Procediamo alla discussione dell'articolo unico del quale do nuovamente lettura.

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 19 ottobre 1927, n. 1923, che reca disposizioni per la raccolta di dati statistici sulla produzione mineralurgica e metallurgica ».

Nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 agosto 1927, n. 1772, circa la composizione del Consiglio di amministrazione dell'Istituto cooperativo per le case degli impiegati in Roma.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 agosto 1927, n. 1772, circa la composizione del Consiglio di amministrazione dell'Istituto cooperativo per le case degli impiegati in Roma.

Se ne dia lettura.

MIARI, *segretario, legge*. (V. Stampato n. 1660-A).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico del quale do nuovamente lettura.

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 12 agosto 1927, n. 1772, circa la composizione del Consiglio di Amministrazione dell'Istituto cooperativo per le case degli impiegati in Roma ».

Nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 giugno 1927, n. 1243, che istituisce un ufficio temporaneo di stralcio per la liquidazione dei patrimoni degli Enti ecclesiastici soppressi e la sistemazione dei rapporti fra Demanio e Fondo per il culto.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 giugno 1927, n. 1243, che istituisce un ufficio temporaneo di stralcio per la liquidazione dei patrimoni degli Enti ecclesiastici soppressi e la sistemazione dei rapporti fra Demanio e Fondo per il culto.

Se ne dia lettura.

MIARI, *segretario, legge*. (V. Stampato n. 1622-A).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico del quale do nuovamente lettura.

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 23 giugno 1927, n. 1243, che istituisce presso il Ministero delle finanze un ufficio temporaneo di stralcio per la liquidazione dei patrimoni degli Enti ecclesiastici soppressi e per la sistemazione dei rapporti fra Demanio e Fondo per il culto ».

Nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 settembre 1927, n. 1582, concernente l'abrogazione del Regio decreto-legge 9 dicembre 1926, n. 2055, nella parte che riguarda i vice Governatori ed il conferimento dei loro poteri al Governatore di Roma.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 settembre 1927, n. 1582, concernente l'abrogazione del Regio decreto-legge 9 dicembre 1926, n. 2055, nella parte che riguarda i vice governatori ed il conferimento dei loro poteri al governatore di Roma.

MIARI, *segretario, legge*. (V. Stampato n. 1648-A).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico del quale do nuovamente lettura.

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 4 settembre 1927, n. 1582, concernente l'abrogazione del Regio decreto-legge 9 dicembre 1926, n. 2055, nella parte che riguarda i vice governatori ed il conferimento dei loro poteri al Governatore di Roma ».

Nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 dicembre 1926, n. 2487, relativo alla interpretazione dell'articolo 1 del decreto luogotenenziale 26 settembre 1915, numero 1438, riguardante le indennità dovute al personale civile addetto ai servizi postali-telegrafici presso l'Esercito operante.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 dicembre 1926, n. 2487, relativo all'interpretazione dell'articolo 1 del decreto luogotenenziale 26 settembre 1915, n. 1438, riguardante le indennità dovute al personale civile addetto ai servizi postali-telegrafici presso l'Esercito operante.

Se ne dia lettura.

MIARI, segretario, legge. (V. Stampato n. 1482-A).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico del quale do nuovamente lettura.

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 12 dicembre 1926, n. 2487, relativo all'interpretazione dell'articolo 1 del decreto luogotenenziale 26 settembre 1915, n. 1438, riguardante le indennità dovute al personale civile addetto ai servizi postali-telegrafici presso l'Esercito operante ».

Nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 giugno 1927, n. 1181, concernente la istituzione della carica di vicepresidente del Comitato permanente del grano.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 giugno 1927, n. 1181, concernente la istituzione della carica di vicepresidente del Comitato permanente del grano.

Se ne dia lettura.

MIARI, segretario, legge. (V. Stampato n. 1610-A).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico del quale do nuovamente lettura:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 30 giugno 1927, n. 1181, concernente la istituzione della carica di vicepresidente del Comitato permanente del grano ».

Nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 aprile 1927, n. 1329, che dà esecuzione alla Convenzione firmata in Roma il 26 marzo 1927, tra il Regno d'Italia e la Repubblica di San Marino, per la costruzione e l'esercizio di una ferrovia elettrica Rimini-San Marino e per l'impianto e l'esercizio di una stazione radiotelefonica nel territorio di quella Repubblica.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 aprile 1927, n. 1379, che dà esecuzione alla Convenzione firmata in Roma il 26 marzo 1927, tra il Regno d'Italia e la Repubblica di San Marino, per la costruzione e l'esercizio di una ferrovia elettrica Rimini-San Marino e per l'impianto e l'esercizio di una

stazione radiotelefonica nel territorio di quella Repubblica.

Se ne dia lettura.

MIARI, *segretario, legge.* (V. Stampato n. 1611-A).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti e nessuno chiedendo di parlare dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico del quale do nuovamente lettura.

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 28 aprile 1927, n. 1379, che dà esecuzione alla Convenzione firmata in Roma il 26 marzo 1927, tra il Regno d'Italia e la Repubblica di San Marino, per la costruzione e l'esercizio di una ferrovia elettrica Rimini-San Marino e per l'impianto e l'esercizio di una stazione radiotelefonica nel territorio di quella Repubblica ».

Nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 giugno 1927, n. 1034, col quale viene mantenuto fino al 30 giugno 1928 il divieto di esportazione del frumento.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 giugno 1927, n. 1034, col quale viene mantenuto fino al 30 giugno 1928 il divieto di esportazione del frumento.

Si dia lettura del disegno di legge.

MIARI, *segretario, legge.* (V. Stampato n. 1565-A).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

Non essendovi oratori iscritti e nessuno chiedendo di parlare dichiaro chiusa la discussione generale. Procediamo alla discussione dell'articolo unico di cui do nuovamente lettura:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 23 giugno 1927, n. 1034, che mantiene in vigore fino al 30 giugno 1928 il divieto di esportazione del frumento ».

Nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto 12 agosto 1927, n. 1773, recante aggiunte alle disposizioni del Regio decreto 15 ottobre 1925, n. 2033, concernente la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio di sostanze di uso agrario e di prodotti agrari.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto 12 agosto 1927, n. 1773, recante aggiunte alle disposizioni del Regio decreto 15 ottobre 1925, n. 2033, concernente la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio di sostanze di uso agrario e di prodotti agrari.

Si dia lettura del disegno di legge.

MIARI, *segretario, legge.* (V. Stampato n. 1691-A).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

Non essendovi oratori iscritti e nessuno chiedendo di parlare dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico di cui do nuovamente lettura:

« È convertito in legge il Regio decreto 12 agosto 1927, n. 1773, recante aggiunte alle disposizioni del Regio decreto 15 ottobre 1925, n. 2033, concernente la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio di sostanze di uso agrario e di prodotti agrari ».

Nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 ottobre 1927, n. 2097, concernente l'ammissione di nuove merci estere al beneficio dell'importazione temporanea.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 ottobre 1927, n. 2097, concernente l'ammissione di nuove merci estere al beneficio dell'importazione temporanea.

Si dia lettura del disegno di legge.

MIARI, *segretario, legge.* (V. Stampato n. 1715-A).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

Non essendovi oratori iscritti e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico, di cui do nuovamente lettura:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 27 ottobre 1927, n. 2097, concernente l'ammissione di nuove merci al beneficio della temporanea importazione ».

Nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 ottobre 1927, n. 1098, concernente l'ammissione di nuove merci estere al beneficio dell'importazione temporanea.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 ottobre 1927, n. 2098, concernente la ammissione di nuove merci estere al beneficio dell'importazione temporanea.

Si dia lettura del disegno di legge.

MIARI, segretario, legge. (V. Stampato n. 1716-A).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

Non essendovi oratori iscritti e nessuno chiedendo di parlare dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico di cui do nuovamente lettura:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 23 ottobre 1927, Anno V, n. 2098, concernente l'ammissione di nuove merci al beneficio della temporanea importazione ».

Nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 maggio 1927, n. 819, contenente disposizioni eccezionali per la cattura del passero a fine di protezione della coltura granaria.

PRESIDENTE. Segue la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 maggio 1927, numero 819, contenente disposizioni eccezionali per la cattura del passero a fine di protezione della coltura granaria.

Si dia lettura del disegno di legge.

MIARI, segretario, legge. (V. Stampato n. 1542-A).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge. Richiamo l'attenzione della Camera sulla motivazione, poco felice, della relazione della Commissione.

Ha chiesto di parlare l'onorevole ministro dell'economia nazionale. Ne ha facoltà.

BELLUZZO, ministro dell'economia nazionale. Ho chiesto di parlare per esprimere alla Camera alcune mie riserve relativamente a talune frasi della relazione della Commissione, e precisamente a quella che testualmente dice: « E sarebbe da augurarsi che la scienza potesse risolvere in un prossimo avvenire il problema di diffondere fra questi volatili qualche forma epidemica che, senza propagarsi alle altre specie, portasse alla distruzione, o, almeno, ad una notevole loro riduzione ».

Ora questo concetto mi sembra un po' eccessivo. Faccio osservare che in Germania, dopo aver bandito una guerra spietata al passero, hanno dovuto proibirne la caccia, perchè altrimenti avrebbero preso preponderanza i germi che sono dannosi all'agricoltura e che i passeri distruggono. Non bisogna pertanto esagerare.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale. Procediamo all'esame dell'articolo unico di cui do lettura:

« Il Regio decreto-legge 19 maggio 1927, n. 819, contenente disposizioni eccezionali per la cattura del passero, a fine di protezione della coltura granaria, è convertito in legge ».

Nessuno chiedendo di parlare, si procederà poi alla votazione segreta di questo disegno di legge.

Prima votazione segreta.

PRESIDENTE. Procediamo alla votazione segreta dei primi dodici disegni di legge testè approvati per alzata e seduta, e cioè:

Conversione in legge del Regio decreto 7 aprile 1927, n. 547, concernente lo scioglimento del Consiglio di amministrazione della libera Università di Camerino e la nomina di un Commissario straordinario. (1474);

Conversione in legge del Regio decreto 25 febbraio 1924, n. 456, avente per oggetto « Provvedimenti sui canoni e su ogni altro provento dei beni e diritti immobiliari di demanio pubblico e patrimoniale ». (77);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 maggio 1927, n. 773, concernente l'istituzione in Roma di una scuola superiore di malariologia. (1536);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 aprile 1927, n. 616, che reca nuove norme intese ad agevolare l'industria della pesca. (1486);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 maggio 1927, n. 846, concernente un reclutamento straordinario di ufficiali inferiori del Corpo sanitario militare (ufficiali medici e chimici farmacisti). (1552);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 giugno 1926, n. 1045, portante modificazioni ai Regi decreti-legge 8 febbraio e 26 aprile 1923, nn. 326 e 999, circa i marittimi disertati o che disertano (946);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 ottobre 1927, n. 1924, relativo alla servitù spettante al Duomo di Milano sui fondi pubblici e privati del Monte di Candoglia (1689);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 ottobre 1927, n. 2147, concernente la compensazione fra le spese occorse per la squadra navale spagnola in Italia e quelle della squadra navale italiana in Spagna (1754);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 ottobre 1927, n. 2144, concernente proroga delle disposizioni sulle gestioni civili e militari della Somalia Italiana stabilite col Regio decreto-legge 23 gennaio 1925, n. 130 (1768);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 ottobre 1927, n. 2039, autorizzazione al ministro per la giustizia di prorogare i termini per la revisione straordinaria degli albi degli avvocati e dei procuratori (1678);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 ottobre 1927, n. 1923, che reca disposizioni per la raccolta di dati statistici sulla produzione mineralurgica e metallurgica. (1680);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 agosto 1927, n. 1772, circa la composizione del Consiglio di Amministrazione dell'istituto cooperativo per le case degli impiegati in Roma (1660).

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Lasceremo le urne aperte.

Presentazione di relazioni.

PRESIDENTE. Invito gli onorevoli Bannelli, Lanfranchi, Salvi e Schirone, a recarsi alla tribuna per presentare delle relazioni.

BANELLI. Mi onoro di presentare alla Camera le relazioni sui disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto 28 ottobre 1927, n. 2122, che modifica il Regio decreto 3 settembre 1925, n. 1613, recante norme per l'assegnazione dei nomi ai bastimenti di stazza lorda superiore alle 500 tonnellate (1705);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 ottobre, 1927, n. 2040, riguardante la estensione dei poteri conferiti al direttore generale delle ferrovie dello Stato per le riduzioni di tariffe (1711);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 agosto 1927, n. 1774, che disciplina l'impianto di depositi o serbatoi di olii minerali e di apparecchi per la distribuzione automatica di benzina o di carburanti in genere (1713);

LANFRANCONI. Mi onoro di presentare alla Camera la relazione sul disegno di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 2 giugno 1927 n. 1046, concernente l'autorizzazione all'Istituto nazionale delle assicurazioni ad assumere la garanzia di crediti alla esportazione soggetti a rischi speciali (1576).

SALVI. Mi onoro di presentare alla Camera le relazioni sui disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto 16 giugno 1927, n. 1016, contenente modificazione al Regio decreto 23 luglio 1926, n. 1427, relativo ai provvedimenti per la lotta contro il cancro ed i tumori maligni (1566);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 gennaio 1927, n. 82, contenente modificazioni al Regio decreto 26 luglio 1926, n. 1427, relative ai provvedimenti contro il cancro ed i tumori maligni (1304).

SCHIRONE. Mi onoro di presentare alla Camera le relazioni sui disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 giugno 1927, n. 1147, concernente disposizioni per la registrazione degli atti in caso d'uso (1591);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 agosto 1927, n. 1765, contenente norme integrative della legge 23 giugno 1927, n. 1272, che istituisce il marchio nazionale di esportazione per i prodotti ortofruttilicoli diretti all'estero (1658).

PRESIDENTE. Queste relazioni saranno stampate e distribuite.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione segreta e invito gli onorevoli segretari a numerare i voti.

(Gli onorevoli segretari numerano i voti).

Seconda votazione segreta.

PRESIDENTE. Procediamo ora ad una seconda votazione segreta sui seguenti altri disegni di legge già approvati per alzata e seduta:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 giugno 1927, n. 1243, che istituisce un ufficio temporaneo di stralcio per la liquidazione dei patrimoni degli Enti ecclesiastici soppressi e la sistemazione dei rapporti fra Demanio e Fondo per il culto. (1622)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 settembre 1927, n. 1582, concernente l'abrogazione del Regio decreto-legge 9 dicembre 1926, n. 2055, nella parte che riguarda i vice governatori ed il conferimento dei loro poteri al Governatore di Roma. (1648)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 dicembre 1926, n. 2487, relativo all'interpretazione dell'articolo 1 del decreto luogotenenziale 26 settembre 1915, n. 1438, riguardante le indennità dovute al personale civile addetto ai servizi postali-telegrafici presso l'esercito operante. (1482)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 giugno 1927, n. 1181, concernente la istituzione della carica di vice presidente del Comitato permanente del grano (1610)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 aprile 1927, n. 1329, che dà esecuzione alla Convenzione firmata in Roma il 26 marzo 1927, tra il Regno d'Italia e la Repubblica di San Marino, per la costruzione e l'esercizio di una ferrovia elettrica Rimini-San Marino e per l'impianto e lo esercizio di una stazione radiotelefonica nel territorio di quella Repubblica. (1611)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 giugno 1927, n. 1034, col quale viene mantenuto fino al 30 giugno 1928 il divieto di esportazione del frumento. (1565)

Conversione in legge del Regio decreto 12 agosto 1927, n. 1773, recante aggiunte alle disposizioni del Regio decreto 15 ottobre 1925, n. 2033, concernente la repressione delle frodi nella preparazione

e nel commercio di sostanze di uso agrario e di prodotti agrari. (1691)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 ottobre 1927, n. 2097, concernente l'ammissione di nuove merci estere al beneficio dell'importazione temporanea. (1715)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 ottobre 1927, n. 1098, concernente l'ammissione di nuove merci estere al beneficio dell'importazione temporanea. (1716)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 maggio 1927, n. 819, contenente disposizioni eccezionali per la cattura del passero a fine di protezione della coltura granaria (1542).

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione ed invito gli onorevoli segretari a numerare i voti.

(Gli onorevoli segretari numerano i voti).

Risultato della prima votazione segreta.

PRESIDENTE. Comunico alla Camera il risultato della prima votazione segreta sui seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto 7 aprile 1927, n. 547, concernente lo scioglimento del Consiglio di amministrazione della libera Università di Camerino e la nomina di un commissario straordinario (1474):

Presenti e votanti . . .	177
Maggioranza	89
Voti favorevoli . . .	176
Voti contrari	1

(La Camera approva).

Conversione in legge del Regio decreto 25 febbraio 1924, n. 456, avente per oggetto «Provvedimenti sui canoni e su ogni altro provento dei beni e diritti immobiliari di demanio pubblico e patrimoniale» (77):

Presenti e votanti . . .	177
Maggioranza	89
Voti favorevoli . . .	175
Voti contrari	2

(La Camera approva).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 maggio 1927, n. 773, concernente

l'istituzione in Roma di una scuola superiore di malariologia (1536):

Presenti e votanti	177
Maggioranza	89
Voti favorevoli	176
Voti contrari	1

(La Camera approva).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 aprile 1927, n. 616, che reca nuove norme intese ad agevolare l'industria della pesca (1486):

Presenti e votanti	177
Maggioranza	89
Voti favorevoli	175
Voti contrari	2

(La Camera approva).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 maggio 1927, n. 846, concernente un reclutamento straordinario di ufficiali inferiori del Corpo sanitario militare (ufficiali medici e chimici farmacisti) (1552):

Presenti e votanti	177
Maggioranza	89
Voti favorevoli	176
Voti contrari	1

(La Camera approva).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 giugno 1926, n. 1045, portante modificazioni ai Regi decreti-legge 8 febbraio e 26 aprile 1923, nn. 326 e 999, circa i marittimi disertati o che disertano (946):

Presenti e votanti	177
Maggioranza	89
Voti favorevoli	176
Voti contrari	1

(La Camera approva).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 ottobre 1927, n. 1924, relativo alla servitù spettante al Duomo di Milano sui fondi pubblici e privati del Monte di Candoglia (1689):

Presenti e votanti	177
Maggioranza	89
Voti favorevoli	176
Voti contrari	1

(La Camera approva).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 ottobre 1927, n. 2147, concernente la compensazione fra le spese

occorse per la squadra navale spagnola in Italia e quello della squadra navale italiana in Spagna (1754):

Presenti e votanti	177
Maggioranza	89
Voti favorevoli	175
Voti contrari	2

(La Camera approva).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 ottobre 1927, n. 2144, concernente proroga delle disposizioni sulle gestioni civili e militari della Somalia Italiana stabilite col Regio decreto-legge 23 gennaio 1926, n. 130 (1768):

Presenti e votanti	177
Maggioranza	89
Voti favorevoli	175
Voti contrari	2

(La Camera approva).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 ottobre 1927, n. 2039, per la autorizzazione al ministro per la giustizia di prorogare i termini per la revisione straordinaria degli albi degli avvocati e dei procuratori (1678):

Presenti e votanti	177
Maggioranza	89
Voti favorevoli	176
Voti contrari	1

(La Camera approva).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 ottobre 1927, n. 1923, che reca disposizioni per la raccolta di dati statistici sulla produzione mineralurgica e metallurgica (1680):

Presenti e votanti	177
Maggioranza	89
Voti favorevoli	175
Voti contrari	2

(La Camera approva).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 agosto 1927, n. 1772, circa la composizione del Consiglio di amministrazione dell'Istituto cooperativo per le case degli impiegati in Roma (1660):

Presenti e votanti	177
Maggioranza	89
Voti favorevoli	176
Voti contrari	1

(La Camera approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Acerbo — Adinolfi — Albicini — Antonelli
 — Armato — Arnoni — Arrivabene Giberto.
 Bagnasco — Baiocchi — Banelli — Barbaro
 — Barbieri — Barnaba — Bartolomei — Bassi
 — Belluzzo — Beneduce — Benni — Biagi —
 Bianchi Michele — Bifani — Bigliardi — Bisi
 — Blanc — Bolzon — Bonardi — Boncompa-
 gni-Ludovisi — Bono — Bottai — Brescia
 Edoardo — Broccardi — Buttafochi.
 Calore — Canelli — Cantalupo — Caprice
 — Caprino — Cartoni — Carusi — Casalini
 — Ceslesia di Vegliasco — Cerrf — Chiarelli —
 Chiarini — Chiostrì — Cian Vittorio — Ciano
 Costanzo — Ciardi — Ciarlantini — Colucci —
 Crollalanza — Cucini.
 D'Ambrosio — De Cicco — De Collibus —
 De Martino — Di Fausto — Di Mirafiori-Guer-
 rieri — Dudan.
 Fani — Farina — Fazio — Fedele — Fe-
 derzoni — Fera — Ferretti — Fontana.
 Gabbi — Gallo — Gangitano — Gargioli
 — Gemelli — Geremicca — Gianferrari —
 Giunta — Giuriati — Gorini — Grancelli —
 Grandi — Gray Ezio — Greco — Guàccero —
 Guglielmi — Guidi-Buffarini.
 Iglori — Imberti — Insabato.
 Joele — Josa.
 Lanfranconi — Lantini — Larussa — Leicht
 — Leonardi — Lissia — Locatelli — Loreto
 — Lupi.
 Magrini — Mammalella — Manaresi —
 Mantovani — Maraviglia — Marchi Corrado —
 Marescalchi — Mariotti — Martelli — Mazzucco
 — Meriano — Miari — Milani Giovanni — Mo-
 relli Giuseppe — Musotto.
 Negrini.
 Olivetti — Olmo — Orano.
 Pala — Panunzio — Paratore — Pennavaria
 — Pennisi di S. Margherita — Perna — Pir-
 rone — Preda — Prunotto — Putzolu.
 Quilico.
 Racheli — Ravazzolo — Razza — Re David
 — Renda — Riccardi — Ricchioni — Ricci Re-
 nato — Rocco — Romano Michele — Romano
 Ruggero — Rossi-Passavanti — Rossoni — Ro-
 tigliano — Rubilli — Rubino.
 Salvi — Sandrini — Sansone — Sardi —
 Sarrocchi — Savelli — Savini — Schirone —
 Scialoja — Scorza — Siotto — Sipari — Solmi
 — Spinelli — Starace — Suardo — Suvich.
 Termini — Tòfani — Tosti di Valminuta
 — Trigona — Tullio — Tumedei — Turati.
 Ungaro.
 Ventrella Tommaso — Verdi — Viale —
 Vicini — Volpe.
 Zaccaria — Zimolo — Zugni.

Sono in congedo:

Abisso.
 Biancardi — Bonaiuto.
 Catalani — Cavalieri — Ceci.
 De Grecis — De Stefani — Donegani.
 Fabbrici — Felicioni — Finzi.
 Macarini Carmignani — Marquet.
 Nunziante.
 Olivi.
 Pavoncelli.
 Raggio — Rebora — Riolo — Romanini.
 Serpieri — Severini — Spezzotti.
 Viola.

Sono ammalati:

Alfieri.
 Belloni Amedeo.
 Cappa.
 Foschini.
 Gasparotto.
 Mazza de' Piccioli.
 Tovini.

Assenti per ufficio pubblico:

Baragiola — Belloni Ernesto — Bresciani
 Bruno.
 Caccianiga — Capanni — Casagrande di
 Villaviera — Ceserani.
 De Capitani d'Arzago — Di Giorgio — Di
 Marzo.
 Gai Silvio — Genovesi — Gnocchi.
 Jung.
 Majorana — Messedaglia.
 Orsolini Cencelli.
 Restivo.
 Salerno — Sansanelli.

Risultato della seconda votazione segreta.

PRESIDENTE. Comunico poi il risultato della seconda votazione segreta sui seguenti altri disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-
 legge 30 giugno 1927, n. 1243, che istituisce
 un ufficio temporaneo di stralcio per la li-
 quidazione dei patrimoni degli Enti ecclesia-
 stici soppressi e la sistemazione dei rapporti
 fra Demanio e Fondo per il culto (1622):

Presenti e votanti	185
Maggioranza	93
Voti favorevoli	184
Voti contrari	1

(La Camera approva).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 settembre 1927, n. 1582, concernente l'abrogazione del Regio decreto-legge 9 dicembre 1926, n. 2055, nella parte che riguarda i vice governatori ed il conferimento dei loro poteri al governatore di Roma (1648):

Presenti e votanti . . .	185
Maggioranza	93
Voti favorevoli . . .	183
Voti contrari	2

(La Camera approva).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 dicembre 1926, n. 2487, relativo all'interpretazione dell'articolo 1 del decreto luogotenenziale 26 settembre 1915, n. 1438, riguardante le indennità dovute al personale civile addetto ai servizi postali-telegrafici presso l'esercito operante (1482):

Presenti e votanti . . .	185
Maggioranza	93
Voti favorevoli . . .	183
Voti contrari	2

(La Camera approva).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 giugno 1927, n. 1181, concernente la istituzione della carica di vicepresidente del Comitato permanente del grano (1610):

Presenti e votanti . . .	185
Maggioranza	93
Voti favorevoli . . .	184
Voti contrari	1

(La Camera approva).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 aprile 1927, n. 1329, che dà esecuzione alla Convenzione firmata in Roma il 26 marzo 1927, tra il Regno d'Italia e la Repubblica di San Marino, per la costruzione e l'esercizio di una ferrovia elettrica Rimini-San Marino e per l'impianto e lo esercizio di una stazione radiotelefonica nel territorio di quella Repubblica (1611):

Presenti e votanti . . .	185
Maggioranza	93
Voti favorevoli . . .	184
Voti contrari	1

(La Camera approva).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 giugno 1927, n. 1034, col quale

viene mantenuto fino al 30 giugno 1928 il divieto di esportazione del frumento (1565):

Presenti e votanti . . .	185
Maggioranza	93
Voti favorevoli . . .	184
Voti contrari	1

(La Camera approva).

Conversione in legge del Regio decreto 12 agosto 1927, n. 1773, recante aggiunte alle disposizioni del Regio decreto 15 ottobre 1925, n. 2033, concernente la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio di sostanze di uso agrario e di prodotti agrari (1691):

Presenti e votanti . . .	185
Maggioranza	93
Voti favorevoli . . .	184
Voti contrari	1

(La Camera approva).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 ottobre 1927, n. 2097, concernente l'ammissione di nuove merci estere al beneficio dell'importazione temporanea (1715):

Presenti e votanti . . .	185
Maggioranza	93
Voti favorevoli . . .	184
Voti contrari	1

(La Camera approva).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 ottobre 1927, n. 1098, concernente l'ammissione di nuove merci estere al beneficio dell'importazione temporanea (1716):

Presenti e votanti . . .	185
Maggioranza	93
Voti favorevoli . . .	183
Voti contrari	2

(La Camera approva).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 maggio 1927, n. 819, contenente disposizioni eccezionali per la cattura del passero a fine di protezione della coltura granaria (1542):

Presenti e votanti . . .	185
Maggioranza	93
Voti favorevoli . . .	183
Voti contrari	2

(La Camera approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Acerbo — Adinolfi — Albicini — Antonelli — Armato — Arnoni — Arrivabene Giberto.

Bagnasco — Baiocchi — Banelli — Barbaro — Barbieri — Barnaba — Bartolomei — Bassi — Belluzzo — Benni — Biagi — Bianchi Michele — Bifani — Bisi — Blanc — Bodrero — Bolzon — Bonardi — Boncompagni-Ludovisi — Bono — Bottai — Brescia Edoardo — Buronzo — Buttafochi.

Calore — Canelli — Cantalupo — Caprice — Caprino — Cartoni — Carusi — Casalini — Cavazzoni — Celesia di Vegliasco — Cerri — Chiarelli — Chiarini — Chiostrì — Cian Vittorio — Ciano Costanzo — Ciardi — Ciarlantini — Colucci — Cristini — Crollanza — Cucini.

D'Ambrosio — De Cicco — De Collibus — Di Martino — Di Fausto — Di Mirafiori-Guerrieri — Dudan.

Fani — Farina — Fedele — Federzoni — Fera — Ferretti — Fontana — Franco.

Gabbi — Galeazzi — Gallo — Gangitano — Gargioli — Gemelli — Geremicca — Gianferri — Giunta — Giuriati — Gorini — Grancelli — Grandi — Gray Ezio — Greco — Guàcero — Guglielmi — Guidi-Buffarini.

Iglori — Imberti — Inhabato.

Joele — Josa.

Lanfranconi — Lantini — Larussa — Leicht — Leonardi — Lissia — Locatelli — Loreto — Lupi.

Maccotta — Magrini — Mammalella — Manaresi — Mantovani — Maraviglia — Marchi Corrado — Marchi Giovanni — Marescalchi — Mariotti — Martelli — Mazzucco — Meriano — Miari — Milani Giovanni — Morelli Eugenio — Morelli Giuseppe — Musotto.

Negrini.

Olivetti — Olmo — Orano.

Pace — Pala — Palmisano — Panunzio — Paratore — Pennavaria — Pennisi di S. Margherita — Perna — Pirrone — Polverelli — Postiglione — Preda — Prunotto — Putzolu. Quilico.

Racheli — Ravazzolo — Razza — Re David — Renda — Riccardi — Ricchioni — Ricci Renato — Rocco — Romano Michele — Romano Ruggero — Rossi-Passavanti — Rossoni — Rottigliano — Rubino.

Salvi — Sandrini — Sansone — Sardi — Sarrocchi — Savelli — Savini — Schirone — Scialoja — Scorza — Siotto — Sipari — Solmi — Spinelli — Starace — Suardo — Suvich. Termini — Tofani — Tosti di Valminuta — Trigona — Tullio — Tumedei — Turati. Ungaro.

Ventrella Tommaso — Verdi — Viale — Vicini — Volpe.

Zaccaria — Zimolo — Zugni.

Sono in congedo:

Abisso.

Biancardi — Bonaiuto.

Catalani — Cavalieri — Ceci.

De Grecis — De Stefani — Donegani.

Fabbrici — Felicioni — Finzi.

Macarini Carmignani — Marquet.

Nunziante.

Olivi.

Pavoncelli.

Raggio — Reborà — Riolo — Romanini.

Serpieri — Severini — Spezzotti.

Viola.

Sono ammalati:

Alfieri.

Belloni Amedeo.

Cappa.

Foschini.

Gasparotto.

Mazza de' Piccioli.

Tovini.

Assenti per ufficio pubblico:

Baragiola — Belloni Ernesto — Bresciani Bruno.

Caccianiga — Capanni — Casagrande di Villaviera — Ceserani.

De Capitani d'Arzago — Di Giorgio — Di Marzo.

Gai Silvio — Genovesi — Gnocchi.

Jung.

Majorana — Messedaglia.

Orsolini Cencelli.

Restivo.

Salerno — Sansanelli.

Interrogazioni.

PRESIDENTE. Si dia lettura delle interrogazioni presentate oggi.

MANARESI, *segretario, legge:*

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro delle comunicazioni, per sapere se non ravvisi necessario e urgente provvedere al riordinamento dei servizi ferroviari nella provincia di Nuoro e alla sollecita definizione di ogni pratica per la costruzione del tronco ferroviario Sorgono-Oniferi.

« Siotto ».

« I sottoscritti chiedono d'interrogare il ministro dell'interno, circa la costituzione del Consorzio del Velino avvenuta il 1° marzo 1924 fra l'Amministrazione provinciale di Perugia e la Società « Terni ». (*Gli interroganti chiedono la risposta scritta*).

« Raschi, Spinelli, Felicioni, Fani ».

PRESIDENTE. Queste interrogazioni saranno iscritte nell'ordine del giorno, trasmettendosi al ministro competente quella per la quale si chiede la risposta scritta.

La seduta termina alle ore 18.10.

Ordine del giorno per la seduta di domani.

Alle ore 16.

1. Interrogazioni.

Discussione dei seguenti disegni di legge:

2. Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 maggio 1927, n. 922, con il quale sono istituiti speciali premi a favore delle ditte esercenti autoservizi di gran turismo. (1559)

3. Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 ottobre 1927, n. 1828, recante l'assegnazione di un fondo di lire 6,000,000 per urgenti lavori nell'Alta Carnia. (1652)

4. Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 ottobre 1927, n. 2086, concernente il compenso per i rivenditori nel corrente anno scolastico 1927-28 delle pagelle per gli alunni delle scuole elementari, istituite con Regio decreto 20 agosto 1926, n. 1615. (1700)

5. Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 ottobre 1927, n. 2149, riguardante il parziale esonero della provincia del Carnaro dalle spese per il mantenimento del Regio Istituto nautico di Fiume (1755)

6. Conversione in legge del Regio decreto-legge del 3 novembre 1927, n. 2095, che autorizza la spesa di sette milioni di lire per l'esecuzione di nuove opere nel porto di Ancona. (1740)

7. Conversione in legge del Regio decreto-legge 2 giugno 1927, n. 947, recante l'approvazione della convenzione 1° aprile 1927 ed altri provvedimenti per l'assetto delle Regie grotte termali di Santa Cesaria (Lecce). (1557)

8. Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 agosto 1927, n. 1635, concernente il servizio degli scambi internazionali di pubblicazioni e documenti. (1730)

9. Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 maggio 1927, n. 851, concernente il computo del servizio provvisorio prestato per l'insegnamento in italiano in scuole elementari alloggiolate delle nuove provincie. (1734)

10. Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 ottobre 1927, n. 2130, concernente la rappresentanza dell'Associazione generale fascista del pubblico impiego nel Comitato centrale dell'Istituto nazionale per le case degli impiegati statali. (1737)

11. Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 giugno 1927, n. 1529, che modifica l'articolo 68 del Regio decreto 13 marzo 1927, numero 431, concernente i coefficienti di maggiorazione del valore dei fabbricati colpiti dal terremoto del 1908 e del 1915. (1739)

12. Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 giugno 1927, n. 1163, portante proroga al termine di cui all'articolo 1° del Regio decreto-legge 3 aprile 1926, n. 630, convertito in legge 2 dicembre 1926, n. 2226, per l'esonero dal servizio dei salariati addetti alla Officina governativa Carte Valori. (1717)

13. Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 ottobre 1927, n. 1922, che sospende, per l'anno 1927, le disposizioni che dichiarano il 28 ottobre anniversario della Marcia su Roma, festivo a tutti gli effetti civili ed il 4 novembre, anniversario della Vittoria, festivo a tutti gli effetti civili e festa nazionale. (1718)

14. Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 ottobre 1927, n. 2060, concernente la proroga del termine stabilito dal decreto ministeriale 12 marzo 1927, per il riordinamento dei servizi e per la epurazione del personale dipendente dal comune di Palermo. (1698)

15. Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 dicembre 1926, n. 2210, che approva il regolamento legislativo per l'ordinamento e le funzioni dell'Istituto Nazionale « Luce » per la propaganda e la cultura a mezzo della cinematografia. (1325)

16. Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 ottobre 1927, n. 2089, riguardante la soppressione della Commissione straordinaria per le sistemazioni agrarie nella provincia di Roma. (1758)

17. Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 novembre 1927, n. 2107, concernente norme per l'impianto di stabilimenti industriali. (1759)

18. Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 agosto 1927, n. 1634, concernente l'ordinamento delle scuole di ostetricia. (1732)

19. Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 giugno 1927, n. 1231, concernente la

fondazione in Roma dell'Istituto nazionale di assistenza magistrale « Rosa Maltoni Mussolini ». (1735)

20. Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 maggio 1927, n. 868, che disciplina la vendita delle carni fresche e congelate. (1551)

21. Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 giugno 1927, n. 1071, sugli uffici e consigli provinciali dell'economia. (1595)

22. Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 giugno 1927, n. 1474, che approva la Convenzione riguardante l'esercizio di una linea aerea commerciale Torino-Trieste-Zara. (1621)

23. Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 aprile 1927, n. 1538, contenente disposizioni riguardanti il reclutamento e gli obblighi di servizio dei sottotenenti di complemento provenienti dagli allievi ufficiali ed il trattamento economico da corrispondersi agli ufficiali generali ed ai colonnelli del Regio esercito collocati, a loro domanda, in ausiliaria. (1614)

24. Conversione in legge del Regio decreto 27 ottobre 1927, n. 2100, che reca modificazioni al decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, concernente l'esercizio delle assicurazioni private. (1714)

25. Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 novembre 1927, n. 2120, concernente la proroga del termine per l'approvazione del regolamento per l'esecuzione del Regio decreto-legge 8 maggio 1927, n. 798, relativo all'ordinamento dei servizi di assistenza dei fanciulli illegittimi e abbandonati o esposti all'abbandono. (1702)

Il Capo dell'Ufficio di Revisione e Stenografia

Avv. CARLO FINZI

